
APPENDICE GENERALE.

**SUNTO DELLA LEGISLAZIONE TECNICA
NON COMPRESA
NEI TITOLI PRECEDENTI DELL'OPERA.**

LAVORI PUBBLICI IN GENERALE.¹

Autorità a cui spetta la vigilanza sui lavori pubblici. — I lavori pubblici sono affidati alla speciale sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, dei Prefetti e Sindaci, in conformità alle prescrizioni delle leggi, e con ingerenza dei Consigli Provinciali e Comunali, non che delle Deputazioni provinciali.

Quali siano lavori o opere pubbliche. — Sono opere pubbliche contemplate dalla legge:

1.° Le strade d'ogni natura e denominazione, escluse le vicinali e le private;

2.° I ponti, i canali, gli acquedotti, gli argini, i porti, i fari, ecc.;

3.° I monumenti d'arte, gli edifici pubblici, i telegrafi, ecc.;

4.° Ogni lavoro di costruzione o ampliamento, di restauro o miglioramento inerente agli edifici suddetti.

Classificazione delle strade. — La legge distingue le strade in sei classi, cioè:

1.° Strade nazionali, che sono quelle che nel loro corso congiungono diverse città primarie del regno, o vanno a toccare gli Stati limitrofi per iscopo commerciale o militare.

Queste sono di ragione dello Stato, e vengono costrutte e

¹ Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F.

mantenute a suo carico; e nel loro numero si contano specialmente le strade ferrate;

2.° Strade provinciali che servono alla più retta comunicazione fra una provincia e un'altra, o che vanno a raggiungere punti importanti di provincia o circondari in relazione alle industrie, al commercio o all'agricoltura.

La proprietà di queste strade spetta alle singole Provincie in cui esistono, e a loro carico sta pure la spesa di costruzione e manutenzione;

3.° Strade comunali, che hanno per iscopo di mettere in comunicazione il centro di un Comune colle sue frazioni, ovvero con altri Comuni, nonchè col capo-luogo del Circondario o della Provincia.

La proprietà di queste strade spetta ai Comuni in cui si trovano, ed è pure a loro carico la spesa di costruzione e manutenzione;

4.° Strade vicinali che son quelle di ragione di uno o più privati, ma che sono affette da servitù pubblica.

Diconsi appunto vicinali perchè la loro manutenzione sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, ossia di quelli che vi sono vicini coi loro tenimenti, e in alcuni casi può essere chiamato a concorrere il Municipio;

5.° Strade private che son quelle di ragione di un privato, il quale se ne serve per suo uso speciale. La manutenzione è a suo carico, e può interdirlne il passo a chiunque con cancelli, rastrelli, sbarre, ecc ;

6. Strade consortili o consorziali che diconsi quelle di ragione promiscua o tra Provincie o tra Comuni o tra privati e le cui spese sono a carico di chiunque faccia parte del Consorzio.

Tralasciando di parlare delle altre strade, ci occuperemo qui soltanto di quelle comunali, le quali hanno una maggiore importanza pratica.

Norme generali per le strade comunali. — Alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali, provvedono i rispettivi Comuni a cui appartengono.

Le spese per le opere stradali sono sostenute dai Comuni colle proprie rendite o colle imposte o sovraimposte di cui possono caricarsi a norma di legge, ed è spesa assolutamente obbligatoria a senso dell' art. 116 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, A.

I progetti per le strade comunali, ove abbraccino una stipulazione portante una spesa che vincoli il bilancio oltre cinque anni (art. 138, n. 1 della legge comunale), ovvero portino cambiamento nella classificazione delle strade, o l'apertura di strade nuove o ricostruzione di strade vecchie (art. 138, n. 2 della legge comunale), dopo essere stati predisposti dalla Giunta municipale per mezzo di un perito delegato da essa e deliberati dal Consiglio comunale, devono essere rimessi alla Deputazione provinciale per la sua approvazione. La Deputazione provinciale nell'emettere la sua decisione deve attenersi alle prescrizioni della legge ed al parere dell'Ufficio tecnico della provincia, all'esame del quale avrà previamente sottoposti i progetti stessi.

Pedaggi. — I pedaggi sulle strade o sui ponti non sono tollerati che in via meramente eccezionale, ed è permesso ai Consigli comunali di istituirli soltanto quando si tratti di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione, e il Comune si trovi in ristretta condizione economica.

In ogni caso il pedaggio deve cessare quando il Comune sia stato compensato della spesa che dovette sostenere, e per conseguenza la sua durata non sarà mai perpetua e la sua istituzione dovrà sempre essere approvata in conformità all'art. 40 della legge sui lavori pubblici e all'art. 139 della legge comunale, dalla Deputazione provinciale.

Concorso del Comune nella spesa di manutenzione o costruzione di tronchi di strade nazionali o provinciali. — Può darsi il caso che vi siano dei tronchi di strada nazionale o provinciale che attraversino gli abitati dei Comuni, e che conseguentemente i Comuni stessi se ne abbiano a servire. In questo caso la spesa di sistemazione o manutenzione di simili tronchi è a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli incaricati dello Stato o della Provincia. E però i comuni riceveranno dallo Stato o dalla Provincia un'indennità pari alle spese di manutenzione di un tronco contiguo di strada di uguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizione analoga.

Ove invece si tratti della rinnovazione totale o della costruzione di pianta di simili tronchi, allora è duopo distinguere i Comuni a seconda della loro popolazione.

La spesa è sostenuta per intero dallo Stato o dalla Provincia, secondochè la strada appartenga all'uno o all'altra, e se si tratti

di un Comune di popolazione inferiore a 1000 abitanti; per metà se si tratti di Comuni aventi meno di 4000 abitanti; e per un quarto se si tratti di Comuni aventi più di 4000 abitanti.

Divieti in merito all'uso di strade comunali. — La legge sui lavori pubblici nell'intendimento di ben conservare le strade comunali, e nello stesso tempo affinchè il loro servizio sia regolare e non trovi ostacoli di sorta, ha sancito diverse prescrizioni o meglio divieti a cui ogni cittadino deve prestare obbedienza. E tali prescrizioni sono:

1.° Chi ha diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua vi mantenga i ponti soprastanti la strada stessa;

2.° Non è permesso ad alcuno di far deposito di qualsiasi materia lungo le strade;

3.° È proibito di far cosa alcuna che rechi danno alla strada o alle piantagioni inerenti;

4.° È vietato di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle strade;

5.° Nel caso di costruzione di un ponte sopra un fosso laterale alla strada, oltre il permesso dell'autorità comunale, dovrà essere sempre costruito in modo da non alterare il piano viabile;

6.° È proibito di scaricare nei fossi delle strade o di condurre in essi acqua di qualunque natura;

7.° È a carico dei proprietari il mantenere le ripe dei fossi laterali alla strada in modo di impedire lo scoscendimento del terreno;

8.° L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno ad esse;

9.° È vietato di condurre a pascolo il bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

10.° È parimente vietato di far scendere il bestiame dalle scarpe delle strade per abbeverarlo in fossi o canali laterali;

11.° È proibito il condurre a strascico sulle strade legnami o altre materie pesanti che guastino il suolo;

12.° Non è permesso l'occupare in qualunque modo le traverse delle strade, salvo le temporarie occupazioni per uso di commercio e dietro analoga autorizzazione;

13.° È vietato l'impianto di bersagli senza un permesso speciale; ottenuto questo, il bersaglio dovrà stabilirsi a quella distanza dalle strade che sarà prescritta dall'autorità comunale;

14.° Ogni canale o fosso scavato nei terreni laterali alle strade sarà distante dal ciglio o della punta dalla scarpa stradale tanto quanto ne sia la profondità.

La distanza però non sarà mai minore di tre metri;

15.° Ogni siepe o pianta che s'innalza lungo una strada deve essere regolata in modo che i rami non abbiano a protendere oltre il ciglio stradale.

Se il proprietario non ottempra a questa prescrizione il Sindaco potrà far recidere a spese di quello i rami sporgenti;

16.° I fabbricati e muri esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica. In caso di pericolo il Sindaco può provocare dal giudice la demolizione, e in casi urgenti dare egli stesso quei provvedimenti che crede del caso, a spese del proprietario;

17.° È vietato di danneggiare in qualunque modo con carri o veicoli le strade e le opere ad esse attinenti;

18.° Le piantagioni nei terreni laterali alle strade devono essere alla distanza di un metro dal ciglio esterno del fosso quando esiste;

19.° I fabbricati o muri di cinta potranno erigersi sul limite delle strade con divieto però che le acque piovane scolino sul suolo stradale.

Anche in questo ramo di pubblico servizio il Comune deve avere un proprio regolamento interno e in esso vi può inserire quelle altre prescrizioni che trovasse opportune secondo i casi.

CONSORZI DI STRADE ED ACQUE.

Che sia Consorzio e quali scopi abbia. — Dicesi Consorzio di strade ed acque l'associazione di vari interessati allo scopo di eseguire un'opera inerente a strade od acque, sostenendo ognuno la spesa relativa in proporzione al vantaggio che ne risente.

Il Consorzio può avere due scopi, quello della formazione di strade, o quello dei ripari, incanalamenti ed argini alle acque.

Consorzio stradale. — Cominciando dal Consorzio stradale diremo che alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle

strade comunali provvedono i singoli Comuni o da sè o in consorzio con altri Comuni secondo il grado d'interesse di ognuno.

Pratiche per promuovere il Consorzio di strade. — Qualora un Comune intenda promuovere l'istituzione di un Consorzio, steso che abbia l'analogo progetto per mezzo di persona tecnica, aduna il Consiglio comunale, e, discussa la convenienza e l'opportunità, propone le basi e lo scopo del Consorzio, designando il Comune o i Comuni che intende di chiamare a farvi parte.

Il progetto di Consorzio così deliberato coi relativi atti e documenti viene spedito alla Deputazione provinciale, la quale ne dà comunicazione agli altri Comuni, prefiggendo loro un termine per deliberare. Questi Comuni, entro il termine assegnato, prendono le loro deliberazioni consiliari, in base alle quali ed al progetto, la Deputazione decreta l'istituzione o no del Consorzio.

Consorzio che tocchi il territorio di più Provincie. — Ove un Consorzio toccasse il territorio di più Provincie, allora sono le rispettive Deputazioni provinciali che statuiscono il Consorzio d'accordo fra loro.

Nel caso di conflitto è chiamato a decidere il Prefetto di quella Provincia in cui si trova il più lungo tratto di strada consorziale, il quale pronuncia, sentite le osservazioni delle singole Deputazioni interessate.

Reclami contro l'istituzione o no del Consorzio. — Tanto contro il decreto della Deputazione, se si tratta di Comuni, quanto contro il decreto del Prefetto, se si tratta di Provincie, si può ricorrere entro trenta giorni al Re, il quale provvede definitivamente, sentito il Ministro dei lavori pubblici, nonchè il Consiglio di Stato.

Consorzio per opere di difesa sulle acque pubbliche. — I Comuni possono essere chiamati a far parte dei Consorzi per argini, incanalamenti e ripari ai fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del rispettivo territorio.

Pratiche per promuovere il Consorzio per opere di difesa sull'acqua. — Chiunque, anche un privato, che vi abbia interesse, può promuovere la costituzione di tali Consorzi, presentando al Sindaco, ove si tratti di opere concernenti il territorio

comunale, ed al Prefetto in ogni altro caso, la domanda suffragata da tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari che possono venir chiamati al Consorzio.

Il Sindaco o rispettivamente il Prefetto, fa pubblicare la domanda nel Comune o nei Comuni in cui sono posti i beni di coloro che sono chiamati al Consorzio, e decreta la convocazione di tutti gli interessati, dopo un congruo termine non minore di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il Consiglio o i Consigli comunali deliberano sulla costituzione del Consorzio, statuendo sulle questioni o dissidenze insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal Prefetto.

Reclami. — Nel caso di opposizione da parte degli interessati, o di negata omologazione, è aperto l'adito a ricorrere alla Deputazione provinciale e da questa al Ministero dei lavori pubblici.

Consorzio che si estende ai territori di diverse provincie. — Qualora gli interessi di un Consorzio si estendano ai territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i Consigli provinciali.

Consorzio in forza di legge. — Può darsi il caso che un Consorzio giovi per la maggior parte allo Stato, sia per l'incanalamento di un fiume, sia per una arginatura od un'altra opera di massima entità per pubblica difesa contro gl'immensi danni dell'irrompere delle acque. Ciò posto, il Consorzio può essere costituito per Legge, seguendosi per la sua formazione e conservazione le prescrizioni e le norme che venissero sancite dalla Legge stessa che fosse emanata in proposito.

Organizzazione dei Consorzi. — Una volta costituito il Consorzio sia per strade, sia per opere relative alle acque, tutti coloro che sono cointeressati si convocano in un'adunanza generale, e la riunione di tutti costituisce l'assemblea generale.

Quest' assemblea passa a nominare diversi individui, i quali costituiscono la così detta Deputazione o Consiglio d'amministrazione che provvede all'eseguimento delle opere.

Statuto e gestione. — L'assemblea generale in una delle prime adunanze delibera lo Statuto del Consorzio, i punti cardinali della gestione, quali attribuzioni si riservi, e quali intenda

affidare alla Deputazione o Consiglio d'amministrazione e finalmente tutte le norme che vuole mettere in essere per la migliore attivazione del Consorzio.

Le deliberazioni dell'assemblea generale seguono le norme di quelle del Consiglio comunale, mentre le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione seguono le norme di quelle della Giunta; salvo sempre le norme speciali sanzionate nello Statuto consorziale.

Bilancio. — I bilanci del Consorzio sono deliberati dall'assemblea generale, ed approvati o dal Prefetto o dalla Deputazione provinciale, secondochè concorrono nelle spese o lo Stato o la Provincia.

Contributo dei cointeressati. — La quota di spesa spettante ai singoli cointeressati è determinata sulla misura dell'imposta prediale che si paga per ciascun fondo che fa parte del Consorzio; salvo sempre una diversa misura, quando fosse stata diversamente stabilita nello Statuto.

Il modo di esazione delle singole quote è come quello di esazione di ogni altro tributo.

Durata del Consorzio. — Un Consorzio costituito per l'eseguimento di un'opera s'intende perpetuamente continuativo per la sua conservazione; salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consigli di abbandonare la detta opera, od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, od a restringere o comunque a modificare il Consorzio stesso.

La cessazione del Consorzio o le sue modificazioni debbono essere deliberate ed approvate nei medesimi modi coi quali venne istituito il Consorzio.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE.¹

Necessità di rendere obbligatoria la costruzione di alcune strade comunali. — In alcune provincie d'Italia si sentì vivamente il bisogno di attivare strade comunali per l'ordine e la

¹ Legge 30 agosto 1868, n. 4613; Regolamento 11 settembre 1870; Regolamento 16 aprile 1874, n. 1906.

sicurezza pubblica, nonchè pel benessere morale e materiale degli abitanti. La Legge 20 marzo 1865, allegato *F*, la si trovò insufficiente all'uopo, perchè dava adito ai Comuni di schermirsi, dietro più o meno fondati motivi, dall'attivare nuove strade. Ecco perchè si pensò di emanare la Legge 30 agosto 1868, n. 4613, in forza della quale vennero dichiarate obbligatorie pei Comuni alcune determinate strade.

Quali sono strade Comunali obbligatorie. — La Legge sopraccennata dichiarò obbligatorie pei Comuni le seguenti strade:

- 1.° Quelle necessarie a mettere in comunicazione un Comune coi Comuni vicini, nonchè col Circondario;
- 2.° Quelle che servono a mettere in comunicazione i centri dei Comuni colle strade ferrate, o coi porti, oppure con strade che conducono a quelle o a questi;
- 3.° Quelle che mettono in comunicazione tra di loro le frazioni importanti di un Comune.

Elenco delle strade comunali. — Appena attivata la legge 1868 tutti i Comuni furono obbligati a rassegnare ai singoli Prefetti l'elenco di tutte le strade Comunali, appunto perchè egli lo rilevassero se era il caso d'invitarli alla costruzione di qualcuna di quelle qui sopra contemplate. E una volta verificato il caso, i Comuni dovevano subito dar mano alla costruzione della strada o delle strade mancanti e giudicate fra quelle obbligatorie.

Fondo speciale per la costruzione di dette strade. — Per sopperire alle spese necessarie alla costruzione ed attivazione delle strade comunali obbligatorie, i Comuni devono anzitutto procurare di costituire un fondo speciale. Tale fondo è composto come segue:

- 1.° Di capitali e redditi comunali che possono per avventura essere disponibili dopo aver fatto fronte alle spese obbligatorie del Comune;
- 2.° Di una sovraimposta speciale al contributo diretto nella misura del 5 per cento;
- 3.° Di una tassa sugli utenti principali;
- 4.° Della prestazione d'opera per parte degli abitanti;
- 5.° Del pedaggio a favore del Comune;
- 6.° Dei sussidi del Governo o della Provincia.

Capitali e redditi comunali. — Quel Comune che fosse tenuto alla costruzione di una o più strade obbligatorie, deve cominciare a mettere in serbo quei capitali che avesse disponi-

bili, e quei redditi comunali che sovrabbondassero alle altre spese obbligatorie del suo bilancio. È naturale che se si trattasse di capitali consistenti in certificati del Debito Pubblico dello Stato o in stabili, dovranno al bisogno essere alienati previa autorizzazione della Deputazione provinciale (articolo 137 della Legge comunale).

Sovraimposta al tributo diretto. — Altro mezzo suggerito dalla Legge per costituire il fondo speciale, consiste nella sovraimposizione del cinque per cento alle contribuzioni dirette, e perciò una volta deliberato un bilancio comunale e decretata la sovraimposizione per far fronte alle spese statuite nel bilancio stesso, vi si aggiungerà la surriferita addizionale che verrà dall'esattore passata senz'altro alla cassa del fondo speciale senza che la si possa diversamente erogare.

Tassa a carico degli utenti principali. — Diconsi utenti principali di una strada quelli che ne fanno uso più d'ogni altro o in altre parole i proprietari frontisti.

La Giunta municipale procederà a formare l'elenco degli utenti, ossia proprietari frontisti. Una volta fatto, provvede alla sua pubblicazione, avvertendo i designati che qualora intendessero reclamare potranno produrre i loro ricorsi alla Giunta stessa e contro questa al Pretore. Stabilito definitivamente l'elenco, gli utenti saranno tenuti a norma della predisposta tariffa a versare il contributo che sarà loro accollato.

Prestazioni d'opera. — Ogni capo di famiglia deve prestare nella costruzione delle strade obbligatorie l'opera propria, e deve prestarla:

- 1.° Per sè, suoi famigliari e domestici;
- 2.° Per ogni bestia da soma, sella o tiro, e il tutto come è più sotto specificato.

Pedaggio. — Un altro fra i mezzi che devono concorrere a formare il fondo speciale si è la tassa di pedaggio, che il Comune viene abilitato ad imporre sul passaggio delle strade che va costruendo. A questo oggetto sarà necessario che il Consiglio deliberi un regolamento con annessa tariffa, da approvarsi dalla Deputazione provinciale. In ogni caso osserveremo che la istituzione di questo pedaggio va soggetta alle seguenti limitazioni, cioè:

- 1.° Che la sua durata non può superare i 20 anni;
- 2.° Che non può andare soggetto alla tassa di pedaggio il

materiale necessario alla costruzione delle strade, nè il concime pei bisogni dell'agricoltura, nè il passaggio delle truppe.

Sussidi governativi e provinciali. — I Comuni che hanno fatto tutti gli sforzi possibili per costituire il fondo speciale necessario a far fronte alle spese per la costruzione delle strade, e cionullameno riesce insufficiente, possono far capo tanto al Governo che alla Provincia, affinché concorrano nelle spese relative con sussidi speciali. In relazione a ciò nel bilancio dello Stato tutti gli anni, dietro proposta del Ministero dei lavori pubblici, sono stanziare le somme occorrenti a questo oggetto.

Riduzione della tassa di registro. — Il Governo oltre gli stanziamenti dei sussidi in bilancio, ha accordato a vantaggio dei Comuni un'altra facilitazione, quale si è quella di limitare alla tassa fissa di lire una tutti i contratti d'acquisto dei terreni che il Comune fosse costretto di fare per la costruzione delle suddette strade, rinunciando alla maggior tassa cui avrebbe diritto nella proporzione di un tanto per cento.

Prestazioni d'opera per parte dei militari. — Siccome in alcune provincie è molto scarsa la mano d'opera, e ciò potrebbe essere un pretesto e fors'anco giusto motivo per esimersi dalle reclamate costruzioni di strade, così il Governo, dietro domanda che gli venisse fatta dal Prefetto, d'accordo col comandante della Provincia, assente a che il Ministro della guerra spedisca un determinato numero di militari, affinché si prestino quali braccianti negli opportuni lavori.

Regolamento per prestazione di opere e giornate: enti colpiti dalla prestazione di opere e giornate di lavoro. — Ogni capo di famiglia abitante o possidente nel Comune, ad eccezione di quello che per le sue condizioni infelici sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a dare annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprietà, purché abiti nel Comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o che serva alle sue proprietà nel Comune.

Anche le carrozze sono soggette all'imposta delle prestazioni. — Anche le carrozze a molle o sospese sono soggette all'imposta delle prestazioni, secondo l'uso a cui servono;

ma il proprietario può esimersene o col pagare il prezzo corrispondente o con tante giornate di uomini o di carri, che equivalgano al prezzo delle giornate stabilite in tariffa per le carrozze di lusso.

Esenzioni delle persone. — Sono esenti dalla prestazione del lavoro:

- 1.° Le donne;
- 2.° Gli individui minori di 18 anni e maggiori di anni 60;
- 3.° Quelli che sono dichiarati non atti al lavoro.

Esenzioni di bestie. — Sono esenti dalla prestazione del lavoro:

- 1.° Le bestie da soma, da tiro o da sella che per l'età o per altre cause non sono atte al lavoro;
- 2.° Quelle che sono destinate alla riproduzione od al consumo;
- 3.° Quelle che non sono possedute che come oggetto di commercio, salvochè il proprietario non le adoperi nei suoi lavori;
- 4.° I cavalli delle stazioni postali nel numero stabilito come minimo per ciascuna stazione dai regolamenti postali;
- 5.° I cavalli di cui gli agenti del Governo o gli impiegati dei Comuni o delle Provincie sono obbligati a servirsi pel disimpegno del servizio loro affidato.

Luogo di prestazione dell'opera. — Ogni capo di famiglia è soggetto all'imposta della prestazione di opere nel Comune in cui abita o possiede.

Il proprietario che ha diverse residenze, che abita alternativamente, in diversi Comuni, è soggetto all'imposta delle prestazioni di opere in quel Comune ove ha il suo principale stabilimento.

Se egli ha in ciascuna delle sue residenze uno stabilimento permanente con servi, veicoli e bestie da tiro o da sella, deve sottostare all'imposta per ciò che gli appartiene in ciascuno di questi Comuni.

Commissione comunale ed elenco dei contribuenti. — In ciascun Comune vi sarà una Commissione composta da un membro della Giunta comunale e da due consiglieri, assistita dal segretario del Comune, e sarà tenuta a compilare un elenco di tutti i comunisti soggetti alla tassa delle prestazioni.

Indicazioni dell'elenco. — L'elenco sarà compilato secondo un modulo speciale (N. 1) e conterrà:

- a) Il nome delle persone su cui pesa la tassa delle prestazioni;
- b) Il numero dei membri dalla famiglia o servi che devono concorrere alle prestazioni;
- c) Il numero dei veicoli coi corrispondenti animali da tiro;
- d) Il numero degli animali da basto, da sella o da tiro, oltre quelli segnati alla lettera c.

L'elenco delle prestazioni deve essere redatto per contrada e secondo l'ordine alfabetico per ciascuna contrada, per poter chiamare ai lavori più vicini alle loro dimore coloro che li debbono eseguire ed evitare così le perdite di tempo degli accessi e recessi dalle case ai cantieri.

Compilazione del ruolo ed indicazioni di esso. — L'elenco così formato diventa la base del ruolo dei soggetti alle prestazioni, il quale deve essere compilato ogni anno dalla Giunta comunale.

Questo ruolo compilato secondo altro modello speciale (N. 2) conterrà:

- a) Il numero delle giornate d'uomini dovute dalla persona del capo di famiglia;
- b) Il numero delle giornate d'uomini dovute dallo stesso capo di famiglia per ciascuno dei membri della sua famiglia, impiegato o servo;
- c) Il numero delle giornate dei veicoli con bestie da tiro;
- d) Il numero di giornate di lavoro dovute per le sue bestie da basto, da sella o da tiro, non comprese nella lettera c.

Valore delle giornate e dichiarazione di preferenza. — Una colonna del ruolo è riservata per dare il valore delle giornate, secondo le tariffe precedentemente votato dal Consiglio, ed un'altra è destinata a ricevere le dichiarazioni del modo di prestazione preferito dal contribuente.

Si dovrà porre sul ruolo la data della deliberazione del Consiglio comunale che avrà stabilito le prestazioni e quella delle deliberazioni che approvarono la tariffa delle conversioni e dei riscatti.

Il ruolo deve essere compilato ogni anno in tempo tale da potersi sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nella sessione di autunno.

Ruolo supplementare. — Se nel tempo che passa dalla data della compilazione del ruolo al 1° gennaio dell'anno a cui

il ruolo stesso si riferisce, nuovi abitanti o mezzi di opera si stabiliscono nel Comune, l'aumento avvenuto può tassarsi per mezzo di un ruolo supplementare.

Pubblicazione del ruolo: reclami. — Il ruolo deve essere pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del Comune. Esso diventa esecutivo per coloro che entro tal tempo non facessero opposizione.

I reclami contro il ruolo saranno sporti direttamente dall'opponente al giudice conciliatore, con citazione al Sindaco, per mezzo dell'uscere addetto al conciliatore, e con biglietto in carta libera. La decisione del conciliatore è inappellabile.

Dichiarazione dei contribuenti. — Approvato il ruolo, la Giunta invita i contribuenti a prenderne cognizione, sollecitando nel tempo stesso gli interessati a voler dichiarare se intendono di soddisfare alle loro prestazioni in danaro o in determinati lavori, facendo conoscere le facilitazioni che, in questo caso, accorda loro il Comune.

Le dichiarazioni di scelta del modo di prestazione saranno ricevute dal Sindaco ed iscritte immediatamente in un registro speciale: esse saranno firmate dal dichiarante, ovvero da lui segnate, se non sa scrivere, con una croce in presenza di due testimoni.

Pubblicazioni delle tabelle delle conversioni. — Insieme col ruolo saranno pubblicate le tabelle delle conversioni delle giornate in danaro ed in opera determinata, e la misura del ribasso che il Comune accorda ai contribuenti che convertiranno in danaro le prestazioni da loro dovute.

La tariffa di conversione delle prestazioni di opere, sia in danaro che in opere determinate, deve essere proposta dall'ingegnere del Comune ed approvata dal Consiglio comunale e dal Prefetto, sentito il Genio civile.

Pagamento in danaro. — Allorchè un contribuente iscritto nel ruolo delle prestazioni ha preferito la conversione in danaro, la sua quota è data senz'altro in nota all'esattore, il quale ne cura l'esazione di bimestre in bimestre e colle stesse norme delle altre contribuzioni dirette.

Tempo utile alla conversione. — L'obligato alla prestazione dell'opera può sempre, prima del giorno stabilito nel precetto che lo chiama al lavoro, preferire la conversione in danaro e godere del ribasso accordato dal Consiglio comunale.

Il contribuente della prestazione che non si presenta al lavoro nel giorno determinato, non ha diritto al ribasso.

Epoche delle giornate di lavoro. — Ogni anno il Prefetto, sulla domanda del Consiglio comunale, fisserà, con speciale decreto, le epoche nelle quali i lavori colle prestazioni di opere dovranno essere incominciati e finiti.

Lavori anticipati. — I fittaiuoli e i coloni che per lo scade dei loro contratti dovranno abbandonare il Comune prima del tempo fissato per l'impiego delle prestazioni, potranno essere ammessi ad effettuare i lavori prima della loro partenza.

Per l'impiego delle prestazioni è escluso sempre il tempo delle più importanti operazioni agricole.

Durata del lavoro. — La durata del lavoro giornaliero delle prestazioni d'uomini ed animali da soma e da tiro sarà stabilita dalla Giunta municipale a seconda delle diverse stagioni.

Bonificazione sull'andata e ritorno: rimborso del pedaggio. — Allorchè coloro che debbono le prestazioni saranno chiamati a più di tre chilometri di distanza, il tempo impiegato a percorrere per andata e ritorno lo spazio eccedente il detto limite sarà computato come impiegato al lavoro.

Così pure saranno compensati delle tasse di pedaggio, ove avessero dovuto pagarne qualcuna lungo il cammino.

Utensili: arnesi e foraggi per le bestie. — L'obbligato alla prestazione di opere dovrà portare al cantiere gli utensili necessari al lavoro.

Le bestie da soma saranno guarnite dei loro arnesi, quelle da tiro saranno attaccate ai loro veicoli ed accompagnate da un conduttore e provvedute del foraggio occorrente.

Chiamata ai lavori. — In base ad un elenco compilato da un ingegnere direttore dei lavori, e nel quale ne saranno determinati il genere e la qualità, il Sindaco, cinque giorni almeno prima del tempo fissato per l'apertura dei lavori, farà rimettere a ciascun contribuente un invito indicante il giorno, l'ora ed il luogo in cui devono trovarsi e gli utensili o i veicoli di cui devono fornirsi.

Compimento delle prestazioni. — Chi deve prestare le giornate è tenuto a prestarle tutte intiere, salvo il caso di forza maggiore, riconosciuto dal Sindaco o dal direttore dei lavori.

Le prestazioni non saranno ritenute compiute finchè il sorvegliante non dichiari che vennero ultimamente impiegate. Èsso in-

dicherà alla fine di ogni giornata a tergo del precetto, il numero e la specie delle giornate e delle frazioni di giornata, di cui deve venire scaricato il contribuente.

Controversie tra contribuente e sorvegliante. — Una Commissione eletta dal Consiglio comunale, composta da due Consiglieri e presieduta dal Sindaco, risolverà in prima istanza le controversie che potessero nascere fra coloro che debbono le prestazioni e il sorvegliante ai lavori.

Contro le decisioni della Commissione, il contribuente può ricorrere al Prefetto, il quale statuirà, sentita la Deputazione provinciale.

Comminatoria al contribuente renitente. — Mancando il contribuente al lavoro nel giorno stabilito, senza che abbia presentato al Sindaco la sua giustificazione, la quota, convertita in denaro, sarà data a riscuotere all'esattore affinchè ne procuri il pagamento.

Lavoro di opere determinate. — Approvata la tariffa per la conversione delle giornate di prestazioni in opere determinate, il Sindaco, sulla proposta dell'ingegnere che dirige la costruzione delle strade obbligatorie del Comune, stabilisce a quali lavori debbano applicarsi.

L'ingegnere stesso compila quindi per ciascun contribuente, che ha preferito la conversione, il prospetto delle opere da lui dovute, indicando anche il termine entro il quale queste dovranno essere eseguite.

Precetto ai contribuenti di lavori determinati. — Il Sindaco invierà a ciascun contribuente, che avrà dichiarato di voler convertire le sue prestazioni, un precetto indicante i lavori da effettuarsi, o i materiali da trasportarsi e il termine entro il quale i lavori devono essere eseguiti.

La specificazione e il luogo dei lavori da farsi sarà indicata nel precetto e stabilita sul terreno per cura dell'ingegnere direttore.

Consegna dei lavori, sia in tutto sia in parte. — I contribuenti, allo spirare del termine stabilito per i lavori, devono fare consegna delle opere all'Amministrazione comunale tanto se sieno compiute, quanto se eseguite soltanto in parte.

La consegna è ricevuta dall'ingegnere delegato dal Comune che redige il prospetto o riassunto delle opere determinando il debito di coloro che mancarono all'esecuzione o che la lasciarono imperfetta.

Chiusura della campagna delle prestazioni. — Trascorso il tempo assegnato all'esecuzione dei lavori si dichiara chiusa la campagna delle prestazioni, e l'ingegnere manda al Sindaco la tabella dei lavori fatti sia a giornata, sia in opere determinate e le quote da esigersi in denaro. In base a questa tabella o nota il Sindaco spedisce all'esattore l'elenco dei contribuenti rimasti in debito della quota loro attribuita, e gliene ordina la riscossione.

Omissioni per parte del Sindaco o della Giunta. — Se il Sindaco e la Giunta ometteranno di eseguire quanto è loro ingiunto dalle disposizioni del regolamento 16 aprile 1874, che abbiamo qui riassunto, il Prefetto vi provvederà d'ufficio, sentita la Deputazione provinciale.

POLIZIA STRADALE.¹

Nozioni generali. — La Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, Allegato F, aveva diverse lacune specialmente in quanto si riferisce ai danni che derivassero alle strade in caso di abuso di esse.

Allo scopo pertanto di supplire a codeste lacune e di provvedere alla migliore sicurezza delle strade, nonchè di garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio, si emanò il Regio decreto 15 novembre 1868, n. 4697, che fu poi sostituito da quello del 10 marzo 1881, n. 124 (Serie 3^a), che in realtà, come vedremo più sotto, non vi ha fatto sostanziali innovazioni.

Prescrizioni diverse relative alla conservazione. — Il regolamento di polizia stradale in merito ai precetti relativi alla conservazione delle strade, ripete pressochè i divieti già riportati nella Legge sui lavori pubblici, comminando pene speciali ai contravventori.

Preventiva licenza per alcuni atti relativi alle strade. — Mentre viene dal regolamento in discorso vietato fare opere

¹ Regio Decreto 10 marzo 1881, n. 124 (Serie 3^a).

o depositi anche temporanei sulle strade, scaricare o condurre nei fossi delle strade acque di qualunque natura e stabilire una diramazione dalla strada comunale o un'accesso ad essa dai fondi e fabbricati laterali, acconsente che la Giunta municipale abbia a dare permessi temporanei, e sempre senza pregiudizio della libera circolazione e specialmente degli opportuni ripari, dell'acensione dei lumi di notte, ecc.

Qualora la licenza che si volesse riportare dal Comune venisse a limitare o diminuire i diritti del Comune stesso, dovrebbe essere approvata dal Consiglio comunale, il quale nell'emettere l'invocata concessione oltre quelle prescrizioni che fossero richieste dalla specialità del caso, dovrà sempre ritenerle sottoposte alle seguenti condizioni:

- 1.° La concessione deve essere sempre emessa senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- 2.° Devono essere a carico del concessionario le riparazioni di tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;
- 3.° Resta riservata facoltà al Comune di revocare o modificare la concessione o di aggiungervi altre condizioni;
- 4.° Deve ritenersi in tutto sottoposto all'osservanza della Legge e del regolamento.

Compenso per le accordate licenze. — È naturale che il Comune accordando siffatte licenze ha diritto di esigere dal concessionario quel prezzo che credesse d'imporgli a titolo di precario. Ove la licenza fosse domandata e concessa nel senso che il Comune avesse a cedere parte della sua proprietà, come nel caso di permettere che si passi sotto la strada comunale con un corso d'acqua, o che si costituisca una tomba, un ponte, ecc., allora oltre la tassa di licenza, si dovrebbe stabilire anche un prezzo per la proprietà che viene ceduta o per lo meno sottoposta a servitù.

Voto del perito. — Chiunque può di leggieri rilevare, che in consimili materie sarà sempre necessaria un'ispezione sul luogo per mezzo di persona tecnica scelta dal Comune, che produrrà all'ufficio municipale la propria relazione, pronunciando eziandio in merito al prezzo da soddisfarsi dal richiedente la licenza.

Le spese di perizia sono in massima a carico del concessionario.

Disposizioni relative ai veicoli. — Allo scopo di garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del pas-

saggio vennero stabilite le seguenti prescrizioni relativamente ai veicoli percorrenti le strade comunali :

1.° È vietato di applicare ai veicoli, per uso di freno o per altro motivo, aste od oggetto qualunque, che per lunghezza o posizione sporgono lateralmente più del mozzo delle ruote;

2.° I veicoli non possono esser messi in corso lungo le strade senza avere affissa esternamente una lastra che porti in caratteri apparenti e facilmente leggibili, il nome, cognome e domicilio del proprietario.

Da queste prescrizioni sono eccettuate :

- a) Le carrozze private ;
- b) Le vetture di piazza già numerate ;
- c) I carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato già contrassegnate coi distintivi ;
- d) I carri ad uso dell'agricoltura quando sono in moto per tale scopo ;

3.° Le vetture pubbliche dei viaggiatori ed i grandi carri per trasporto di merci, devono essere muniti di un meccanismo ad uso di freno o di scarpa con cui moderare il corso nelle discese ;

4.° Nessun carro può circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso. Le vetture pubbliche o private devono essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna ;

5.° Il carico, qualunque sia, non deve sporgere di oltre un metro e mezzo dall'estremità posteriore del carro. Le travi, le antenne od altri oggetti, la cui lunghezza non ammette la suindicata limitazione, devono trasportarsi su carri a quattro ruote con treni staccati.

Nondimeno nelle strade che non si prestano al movimento di grandi veicoli a quattro ruote e per quegli oggetti che non possono trasportarsi con carri a treni staccati, è permesso di far uso di carri a due sole ruote. I conduttori però dovranno usare ogni maggiore cautela per non impedire il transito degli altri veicoli, delle bestie e dei pedoni, fermandosi fuori delle risvolte e prestandosi, quando occorra, a lasciar libero e sicuro il passaggio.

Norme pei regolamenti comunali di polizia stradale.

— Anche questa materia sarà bene che venga dai Comuni sistemata e completata con regolamenti speciali, provvedendo sulla lunghezza della sala e larghezza del carico, sulla fissazione dei

cerchioni alle ruote, come pure sul divieto di passaggio dei veicoli o delle bestie, sopra alcune strade o ponti, nonchè su certe cautele circa al peso del veicolo, ed al numero delle bestie che abbiano a transitare per certi ponti. Una volta stabilite simili prescrizioni, dovranno essere affisse alle estremità delle strade o dei ponti ai quali si riferiscono.

Contravvenzioni. — Le autorità comunali e specialmente il Sindaco, dovrà sorvegliare che nessuno contravvenga alle disposizioni portate dal regolamento di polizia stradale, ed ove in proposito si verificassero contravvenzioni, se ne farà analogo verbale, in base al quale si procederà a carico del contravventore e a norma o del regolamento suddetto o del regolamento speciale del Comune.

Norme di polizia per le strade nazionali e provinciali. — Nel regolamento di polizia stradale si contengono molte prescrizioni relative alle strade nazionali e provinciali, che per brevità tralasciamo di riportarle. Aggiungiamo solo che il Sindaco, qualora gli venga fatta relazione di qualche contravvenzione, ha il dovere, ove occorra, di redigere i verbali di accertamento e spedirli al Prefetto per le successive sue incombenze.

Inesistenza nel nuovo Regolamento di sostanziali innovazioni. — Abbiamo già detto che al Regolamento 15 novembre 1868 venne sostituito l'altro del 10 marzo 1881, che non ha fatto sostanziali varianti alle disposizioni in quello contenute, avendole nella massima parte riportate tali e quali, senza occuparsi nemmeno di quanto concerne la circolazione di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica, il cui uso estendendosi quotidianamente e non senza gravi inconvenienti doveva pur richiamare la seria attenzione del Governo.

ACQUE PUBBLICHE.

Dove si trovino disposizioni in merito alle acque pubbliche. — La Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248; Allegato *F*, già conteneva diverse disposizioni relative alle acque pubbliche, e non dissentiva che queste acque di ragione dello Stato potessero servire a chiunque, per bisogni agri-

coli od industriali. Se non che ora l'uso delle acque pubbliche vien concesso dietro formale domanda e sotto determinate condizioni e limitazioni, sancite dalla Legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3^a) e dal relativo regolamento 9 novembre 1885.

Quali sieno acque pubbliche. — Sono acque pubbliche quelle di ragione del Demanio, e come tali sono considerate quelle dei fiumi, dei laghi, tranne poche eccezioni, quelle di alcuni canali artificiali, nonchè le acque del lido del mare, il qual lido in alcune località è determinato da segni speciali ed in altre da prestabilite distanze.

Derivazione delle acque pubbliche. — Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilirvi opifici, senzachè ne abbia ottenuto la concessione.

Le concessioni d'acqua a perpetuità non si fanno che per Legge. Le concessioni di derivazione da laghi, tronchi fluviali di confine, corsi navigabili, o le cui arginature e sponde sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, sono fatte per decreto reale (articolo 2 della Legge): per tutti gli altri casi sono fatte dal Prefetto della provincia in cui cade la bocca di derivazione, o, in caso di opposizione proveniente da altre provincie, dal Ministero delle Finanze (articolo 3 della Legge).

Le variazioni nell'uso dell'acqua devono essere notificate al Prefetto; ma se importano aumento d'acqua o di forza motrice, oppure una variazione nelle opere autorizzate, devonsi far le pratiche come per una concessione nuova.

Il concessionario d'acqua ad uso d'irrigazione può, previa notificazione al Prefetto, servirsene anche per forza motrice; ma l'acqua concessa per forza motrice non può servire per irrigazione senza una speciale concessione.

Cànone annuo. — Il cànone annuo è di lire 50 per modulo (100 litri al 1'') per acque potabili di irrigazione, senza restituzione di residui; lire 25 se con obbligo di restituzione; lire 0,50 all'ettaro irrigato, se la bocca di derivazione non può essere modellata; lire 3 per cavallo nominale nel caso di acqua motrice, in base alla caduta effettivamente utilizzata sul motore. In caso di uso promiscuo per irrigazione a forza motrice, si pagherà il maggiore dei due cànoni. Per uso promiscuo d'irrigazione e bonificazione, si pagheranno lire 25 al modulo; per la sola bonificazione lire 10. Per acque solamente jemali, si pagherà metà del cànone per l'uso annuo. Si fa concessione gratuita ai

Comuni e alle Opere pie per distribuzione gratuita d'acqua potabile.

A chi debbono essere presentate le domande e i documenti a corredo di esse: procedura relativa. — Le domande di concessione si presentano al Prefetto o al Ministro delle Finanze per suo mezzo. Se si tratta di grandi derivazioni (cioè per canali navigabili, per forze eccedenti 200 cavalli, per acque potabili o d'irrigazione eccedenti 30 moduli, per acque estratte a bocca libera sia ad uso d'irrigazione di più di 3000 ettari, sia ad uso potabile per più di 3000 abitanti) la domanda deve essere accompagnata da un progetto di massima contenente:

1.° Una relazione sulla natura e lo scopo della derivazione o sull'innocuità rispetto ai terzi e al regime del corso d'acqua; colla descrizione delle opere, la quantità d'acqua, il modo di derivazione, di condotta, di utilizzazione, di smaltimento, ecc.;

2.° Un piano generale, in scala non minore di $\frac{1}{5000}$;

3.° I profili longitudinali in scala non minore di $\frac{1}{5000}$ per le lunghezze, e di $\frac{1}{500}$ per le altezze; i profili trasversali in scala non minore di $\frac{1}{2000}$ e di $\frac{1}{200}$;

4.° I disegni delle opere d'arte in scala $\frac{1}{200} \div \frac{1}{500}$;

5.° Il calcolo sommario della spesa.

Per le derivazioni minori si richiede: un piano generale, scala non $< \frac{1}{2000}$; i profili, scala non $< \frac{1}{2000}$ e $\frac{1}{200}$; una relazione come sopra.

Per derivazioni di piccola entità, il Prefetto può dispensare dal presentare alcuni documenti. In questo caso gli atti possono anche essere firmati da un architetto, perito o geometra; mentre nei casi precedenti si richiede la firma di un ingegnere.

Le domande contemplate dall'articolo 2 della Legge, ossia quelle relative a concessioni da laghi, tronchi fluviali di confine, corsi navigabili, o le cui arginature e sponde sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, sono trasmesse al Ministero; per l'ammissibilità o no delle altre decide il Prefetto, udito il Genio Civile. Se il Prefetto respinge la domanda, si può reclamare al Ministero dei Lavori pubblici.

Qualora la domanda sia ammessa, il Prefetto ne dà comunicazione alle Deputazioni provinciali, e ne fa pubblicazione nei Comuni aventi interesse; invitando gli interessati a trasmettere le loro osservazioni e intervenire alla visita della località da farsi almeno otto giorni dopo il termine della pubblicazione, e non

meno di un mese dopo la comunicazione alle Deputazioni provinciali.

In detta visita l'ingegnere governativo riconosce la località, sente le opposizioni e redige processo verbale, che accompagna al Prefetto con una relazione contenente il suo avviso sulla derivazione progettata, e, nell'affermativa, le modificazioni e il canone da imporre. Vi unisce anche la proposta dell'atto disciplinare, che determina la quantità di acqua, le norme per l'estrazione, la condotta, l'uso, l'eventuale restituzione, la durata della concessione, e il termine in cui deve essere utilizzata sotto pena di decadenza.

Altre condizioni generali dell'atto disciplinare sono: l'obbligo nel concessionario di eseguire le opere in un tempo determinato; di fare tutte le variazioni che in seguito si rendano necessarie; di pagare il canone, quand'anche non usufruisse della concessione. Può però rinunciare alla concessione, pagando il canone allo spirare dell'anno in cui ha fatto rinuncia. Non adempiendosi alle condizioni prescritte, o non pagandosi il canone per due anni, può farsi luogo alla revoca della concessione. In caso di revoca, rinuncia o termine della concessione, il concessionario è obbligato a fare, a sue spese, quelle demolizioni e quei lavori che l'Autorità competente reputerà necessari per ristabilire l'alveo in condizioni normali.

Stipulazione dell'atto di obbligazione. — Il Prefetto trasmette gli atti al Governo, il quale, sentiti i dicasteri competenti e il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, incarica il Prefetto di stipulare col richiedente l'atto pubblico di obbligazione. Verificata la regolarità di questo, il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato, promuove od emette il decreto di concessione.

Nel caso, però, che si tratti di concessioni contemplate dall'articolo 3 della Legge (vedi sopra), la concessione è decretata dal Prefetto.

Cominciamento e termine delle opere: collaudo. — Emanato il decreto, il concessionario, se trattasi di grandi derivazioni, dovrà fare approvare dal Prefetto i progetti esecutivi delle opere, coi disegni dettagliati, la stima ed eventualmente i capitoli d'appalto: dopo di che può cominciare i lavori, prevenendone il Genio Civile. Compiuti i lavori, il concessionario ne dà parimente avviso, affinchè l'ingegnere governativo possa pro-

cedere al collaudo; emesso il quale il concessionario è abilitato a far uso delle acque.

Variazione nell'uso delle acque. — In caso di variazione nell'uso dell'acqua, richiedente, ai termini della Legge, una nuova concessione, la domanda e l'istruttoria si fanno come per una concessione nuova. Nei casi d'urgenza, però, il Prefetto, può, sentito il Genio Civile, permettere l'esecuzione delle opere necessarie, previa obbligazione del concessionario di sottoporsi alle ulteriori prescrizioni del Governo.

Tutto ciò quanto alla derivazione di acque pubbliche.

Opere inerenti ad acque pubbliche. — Chiunque intendesse fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali di proprietà demaniale, deve sempre ottenere il permesso dall'Autorità amministrativa, che, a seconda dei casi, può essere il Prefetto o il Ministro di lavori pubblici: le quali Autorità accorderanno i relativi permessi sotto determinate condizioni richieste dal caso.

Opere vietate. — Vi sono però opere ed atti assolutamente vietati, che i Prefetti ed i Sindaci devono sorvegliare, affinché non vengano attivati in onta alla legge, come, per esempio, le pescaie, le chiuse, le piantagioni negli alvei, lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, le piantagioni o gli scavi in vicinanza alle ripe stesse, il pascolo degli animali lungo le scarpe, ecc.

Sorveglianza sulle acque pubbliche. — Le acque pubbliche essendo proprietà dello Stato vanno rispettate e nessuno può variarne o modificarne menomamente il corso, nè alterare le arginature o le ripe. I Prefetti e i Sindaci devono esercitare su di esse la più scrupolosa sorveglianza.

Contravvenzioni. — Le contravvenzioni alle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche sono punite con pene di polizia, salva la punizione a senso del Codice Penale pei fatti e per gli attentati di tagli, o rotture di argini o ripari che costituiscono speciali reati.

ACQUE PRIVATE.¹

Fondi inferiori: soggezione loro a ricevere le acque di quelli superiori. — I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque scolanti naturalmente dai fondi più elevati (articolo 536).

Terreni mancanti di scolo naturale: scolo artificiale. — Se dei terreni mancano di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che si eseguiscano in essi le opere necessarie per procurare uno scolo artificiale. (Legge sulle opere pubbliche, art. 127).

Prosciugamento o bonificazione di terre: passaggio delle acque di scolo attraverso i fondi altrui. — Il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre ha diritto, previo pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre le acque di scolo attraverso ai fondi che lo separano da un corso d'acqua o altro scolatoio (Codice Civile, art. 609).

Prosciugamento di un fondo paludoso. — Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse qualcuno avente diritto alle acque che ne derivano e non si potessero con opere opportune conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante congrua indennità all'opponente (art. 612).

Fondi attraversati da canali altrui. — I proprietari dei fondi attraversati da canali altrui se ne possono servire per bonificare i loro fondi, purchè non ne venga danno ai fondi già risanati, sopportando le spese occorrenti per modificare le opere già eseguite e una parte proporzionale delle spese fatte prima e di quelle richieste dalla manutenzione delle opere diventate comuni (art. 610).

Obbligo di dar passaggio alle acque inservienti ai bisogni della vita, agli usi agrarii, ecc. — Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente o

¹ Codice civile, lib. 2^o, Tit. III.

temporariamente il diritto di servirsene per le necessità della vita o per gli usi agrarii od industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aje (art. 508).

Bisogna però che l'aveute diritto giustifichi che il passaggio richiesto sia il meno pregiudizievole al fondo servente (art. 602) e paghi il valore di stima dei terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte ed altri carichi inerenti al fondo, e col sovrappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni (art. 603).

Durata di questo passaggio. — Se la durata del passaggio delle acque è minore di 9 anni, le suddette somme sono pagate per metà, coll'obbligo di rimettere le cose nello stato primitivo allo scader del termine (art. 605).

NORME PER LE COSTRUZIONI IN CONFINE DI PROPRIETÀ.¹

Muro di divisione fra edifici. — Ogni muro di divisione fra edifizii, fino alla sommità o fino al punto in cui uno degli edifizii comincia ad essere più alto, ed altresì ogni muro di divisione fra cortili, giardini ed anche fra recinti nei campi, si presume comune, se non v'è titolo o segno in contrario (art. 546).

La posizione del piovente prevale su tutti gli altri titoli (articolo 547).

Fossi in confine. — Anche un fosso in confine si ritiene comune, se non vi è titolo o segno in contrario (art. 565): si presume però che spetti al fondo verso il quale praticasi lo spurgo (art. 566).

Appoggio di costruzioni al muro comune: immissione di travi, chiavi, ecc. — Ogni comproprietario può appoggiare le sue costruzioni al muro comune e immettervi travature o chiavi fino alla distanza di metri 0,05 dalla faccia opposta, salvo all'altro il diritto di far raccorciare i travi fino a metà muro, se ha bisogno d'immettere travature o aprire incavi nello stesso posto (art. 551 e 552).

¹ Codice civile, lib. 2^o, Tit. III.

Divieto di fare incavi nel muro comune od applicarvi nuove opere. — Non può un proprietario fare incavi nel muro comune, nè applicarvi nuove opere senza il consenso dell'altro, salvo far periziare, in caso di rifiuto, i mezzi necessari, affinché l'opera non riesca di danno (art. 557).

Alzamento del muro comune. — Ogni comproprietario può alzare il muro comune, provvedendo a sue spese alla manutenzione della parte alzata e alle opere occorrenti per conservare al muro la solidità primitiva (art. 553).

Edifizii e muri di cinta in confine: facoltà al vicino di rendere comune il muro. — Chi vuol fabbricare un edificio o anche un muro di cinta sul confine della sua proprietà, può farlo, salvo la facoltà al vicino di rendere comune il muro, pagando la metà del valore del muro o del suolo su cui è costruito, per tutta l'estensione della sua proprietà (art. 556 e 570).

Edifizii non in confine: distanza; comunione del muro; eccezioni. — Quand'anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia almeno la distanza di metri 1,50, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro di esso, pagando il valore della metà del muro e quello del suolo che così verrebbe ad occupare; salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tale facoltà deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di metri 3 dal muro dell'altro. Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di 3 metri dal confine. Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente (art. 571).

Queste disposizioni non sono applicabili agli edifici pubblici, nè ai muri confinanti con piazze e vie pubbliche (art. 572).

Nelle città e sobborghi si può obbligare il vicino ad erigere a spese comuni sul confine un muro di cinta di 3 metri d'altezza (art. 559).

Pozzi d'acqua, cisterne, pozzi neri, ecc.: distanze. — Chi vuole aprire pozzi, cisterne, pozzi neri, fosse di latrina o di concime presso un muro altrui o comune, deve osservare la distanza di 2 metri fra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dei detti pozzi, ecc.

Tubi di latrina, acquai, ecc.: distanze. — Pei tubi di latrina, acquai, trombe, acque pluviali o condotte qualsiasi, la

distanza deve essere di almeno un metro. Se, osservate queste distanze, ne derivano ancora danni al vicino, bisogna stabilirle maggiori, oltre la riparazione dei danni (art. 573).

Costruzione contro un muro divisorio di forni, camini, ecc.: distanze. — Chi vuol fabbricare contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o materie atte a danneggiarlo, o stabilire in vicinanza alla proprietà altrui macchine a vapore o altri manufatti, per cui siavi pericolo d'incendio, scoppio o esalazioni nocive, deve mantener le distanze stabilite secondo i casi dai regolamenti, o in loro mancanza dall' autorità giudiziaria (articolo 574).

Scavamenti di fossi o canali: distanze. — Non si possono scavar fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine eguale alla loro profondità: la distanza si misura dal ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a tutta scarpa o munita in sua mancanza di un' opera di sostegno.

Se il canale è in vicinanza a un muro comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma bisogna far tutte le opere atte a impedire ogni danno (art. 575-577).

Piantagioni in confine: distanze. — Per le piantagioni in confine si devono osservare le seguenti distanze: alberi di alto fusto metri tre; alberi di non alto fusto (alberi fruttiferi, gelsi, salici, ecc.) metri 1,50; viti, arbusti, siepi vive, gelsi nani, di non più di metri 2,50 di altezza, metri 0,50; siepi di robinie metri due, altre siepi (ontano, castagno) metri uno (art. 579).

Finestre od altre aperture nel muro comune: consenso del vicino. — Un vicino non può senza il consenso dell'altro fare nel muro comune una finestra od altra apertura, neppure con invetriata fissa (art. 583).

Proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui: apertura di luci o finestre; altezza loro dal suolo. — Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui può aprirvi luci o finestre con inferriate e invetriate fisse.

Queste finestre devono però trovarsi a non meno di m. 2,50 sopra il suolo del locale da illuminare se è a pian terreno e di metri due pei piani superiori.

L'altezza di metri 2,50 deve osservarsi anche dalla parte che guarda sul fondo vicino (art. 584-585).

Rialzamento del muro comune: divieto di aprir finestre nella maggiore altezza. — Chi rialza il muro comune non può nella maggiore altezza aprir finestre (art. 586).

Vedute dirette o finestre a prospetto, ecc. verso il fondo o sopra il tetto del vicino: distanze. — Non si possono aprire vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi o altri sporti verso il fondo e neppure sopra il tetto del vicino, se fra il confine ed il muro in cui si fanno le opere (o la linea esterna degli sporti) non v'è la distanza di metri 1,50. Questo divieto cessa quando fra le due proprietà v'è una via pubblica.

Vedute laterali od oblique: distanze. — Non si possono parimente aprire vedute laterali od oblique se non v'è la distanza di metri 0,50 fra il confine e il fianco più vicino della finestra o dello sporto, a meno che la veduta stessa non sia contemporaneamente veduta diretta sulla via pubblica (art. 587-589).

Diritto a vedute dirette: divieto al vicino di fabbricare a meno di metri 3 di distanza. — Quando per convenzione o altrimenti siasi acquistato il diritto di aver vedute dirette verso il fondo del vicino, questi non può più fabbricare a distanza minore di metri tre, misurata come sopra (art. 590).

Scolo dai tetti delle acque pluviali. — Ogni proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque pluviali scolino sul suo terreno o sulla pubblica via, ma non sul fondo del vicino (art. 501).

Case, cortili, giardini, ecc.: esenzione dalla servitù di passaggio delle acque. — Le case, i cortili, i giardini, le aje sono esenti dalla servitù di passaggio delle acque (art. 598).

Osservanza dei regolamenti locali. — Oltre alle summenzionate norme, il costruttore deve attenersi ai regolamenti emanati dalle autorità locali.

NORME PER LE
COSTRUZIONI IN CONFINE DI STRADE.¹

Strade nazionali e provinciali. — La distanza di case, edifici, muri di cinta dal ciglio della strada, dev'essere non < metri tre: per le fornaci, le fonderie, ecc. non < metri 50 (art. 66).

I fossi, i canali e gli scavi devono avere dal ciglio una distanza eguale alla profondità, ma non mai meno di metri tre, misurati dal ciglio esterno del fossato stradale o dal piede della scarpa del rilevato (art. 68).

Per le piantagioni si devono osservare le seguenti distanze: alberi di alto fusto e siepi di più di metri 1,50 di altezza, m. 3; siepi di metri 1,50 o meno, almeno metri uno dal ciglio, da misurarsi come sopra (art. 69).

La minima distanza delle piantagioni è ridotta a metri 0,50 per le strade di montagna (art. 72).

È poi fatto obbligo ai proprietari di tagliare i rami delle piante sporgenti sulla strada (art. 75).

Strade comunali. — Edifici e cinte potranno essere stabiliti anche sul ciglio della strada, purchè lo stillicidio sia diretto altrove (art. 82).

Gli scavi, i canali e le fosse, come al già citato articolo 68.

Le piantagioni e le siepi debbono essere a distanza di m. 1 dal ciglio della strada o del suo fossato se esiste (art. 81).

Ferrovie. — Gli edifici e le piantagioni debbono essere distanti metri sei dalla più vicina rotaia; però mai meno di metri due dal ciglio dello sterro, o dal piede della scarpa del rilevato: le siepi e le cinte di non più di metri 1,50 di altezza, metri due (art. 225).

Le capanne di legno o di paglia, o i cumoli di materie combustibili, debbono distare almeno metri 20 (art. 237).

¹ Legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici.

FABBRICHE DI PRODOTTI CHIMICI,
STABILIMENTI BALNEARI, ecc.

Officine di prodotti chimici. — Chiunque intende attivare, secondo la nuova legge del 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'amministrazione e assistenza sanitaria, officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, deve darne preventivo avviso di 15 giorni al Prefetto facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una università, sia di altro istituto del Regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire cento e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Stabilimenti balnearii. — Nessuno può aprire e mantenere in esercizio stabilimenti balnearii, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del Prefetto, sentito il medico Provinciale ed il parere del Consiglio Provinciale di sanità.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il Ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori a questa disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a cinquecento lire.

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

Igiene del suolo. — Secondo la sopra citata legge sanitaria, ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modificchino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi in cui

tali modificazioni siano riconosciute nocive dal regolamento locale d'igiene.

La contravvenzione a questa disposizione è punita con pena pecuniaria sino a cinquecento lire, oltre la demolizione dell'opera a spese del contravventore.

Igiene delle case e degli opifici industriali. — Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato essere le mura convenientemente prosciugate; non esservi mancanza di aria e di luce; essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale d'igiene; essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni; essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento; non esservi altra manifesta causa d'insalubrità e di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale d'igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il consiglio Provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alle suddette prescrizioni sono puniti con pena pecuniaria fino a cinquecento lire, oltre alla chiusura della casa, un decreto motivato del Prefetto, su proposta del medico provinciale.

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbono in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione e che siane inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale d'igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si dovevano uniformare a codeste prescrizioni, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge in esame.

Il Sindaco su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa o parte di essa, se venga riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario, salvo il ricorso al Prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Non ci occupiamo qui degli stabilimenti pericolosi, insalubri od incomodi, perchè ne abbiamo già parlato nel primo volume.

Anzi a questo proposito diciamo che abbiamo fatto più volte richiedere al Ministero dell'interno l'elenco dei detti stabilimenti, in conformità della legge 22 dicembre 1888, ma pare che due anni non siano stati sufficienti per compilarlo, giacchè a tutto il corrente anno (1890) non è stato pubblicato! Basta che non sia come il Regolamento promesso dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e quelli promessi da tante altre che ancora sono di là da venire!

MINIERE E INDUSTRIE METALLURGICHE E CHIMICHE.¹

Miniere di minerali metallici, solfo e solfati, allume, asfalti e combustibili fossili. — La ricerca è permessa dal Governo, dietro domanda al Prefetto: essa può essere accordata anche se il proprietario del fondo ricusa l'assenso. La permissione è per due anni, con un terzo anno di proroga. Il Prefetto può revocarla se non si dà principio ai lavori entro tre mesi, salvo casi di forza maggiore.

Il ricercatore deve: elegger domicilio nel circondario; pagare i danni cagionati dai lavori, anche prestando idonea cauzione, se richiesta dal proprietario; non cedere la permissione senza previo avviso al Prefetto; non espolare nei luoghi recinti senza il consenso del proprietario; non trivellare, nè aprire scavi a meno di 100 metri dalle abitazioni e di 40 dai luoghi recinti, nè praticar sotterranei a meno di 20 metri dalle strade; non disporre del materiale estratto senza autorizzazione del Governo.

¹ Legge 20 novembre 1859.

La miniera è dichiarata scoperta e concedibile con Decreto del Ministero dei Lavori pubblici.

La concessione è accordata con Decreto reale allo scopritore, quando ne faccia domanda al Prefetto (con piani in triplo esemplare, scala non $< \frac{1}{1000}$ entro sei mesi dalla dichiarazione di scoperta). L'estensione della concessione non può eccedere 400 ettari.

Il concessionario deve presentare al Prefetto un atto di sottomissione entro tre mesi dal Decreto reale, giustificando anche, quando non sia lo scopritore, di avere soddisfatto quest'ultimo.

La tassa fissa annuale è di L. 0,50 per ettaro concesso (ma non meno di L. 20), più 5 % del prodotto *netto* della miniera, da far constare da registri vidimati dal Giudice di Mandamento, di cui si trasmette l'estratto al Prefetto nel gennaio di ogni anno, con una copia in duplo del piano a $\frac{1}{500}$ dei lavori eseguiti.

Se i lavori sono abbandonati da due anni, il Ministro, previa ingiunzione di un termine per riprenderli, può revocare la concessione.

Coltivazione di torbiere e cave di sabbie, terre, pietre, ecc. — Non può farsi la coltivazione di esse che dal proprietario del fondo o col suo assenso. La domanda è indirizzata al Prefetto con piano a $\frac{1}{500}$ se occorrono lavori sotterranei. Le cave a cielo scoperto debbono tenersi a più di 20 metri dalle abitazioni, località recinte o vie pubbliche, a più di 50 metri dai corsi d'acqua e dalle sorgenti minerali.

Officine metallurgiche e chimiche. — Le officine metallurgiche in genere; le fabbriche di acidi, solfati, sale ammoniaco, cianuri, ecc.; le raffinerie di zolfo, le fabbriche pel trattamento dei combustibili fossili, distillazione asfalti, ecc., le fabbriche di gas; le fornaci da vetrerie, ceramiche, laterizi, calce, cemento, ecc., non si possono stabilire senza permesso del Prefetto, previa domanda con piani a $\frac{1}{500}$ (e $\frac{1}{100}$ per dettagli).

Le fornaci temporanee richiedono l'autorizzazione del Sindaco del Comune.

CENSIMENTO.

Vecchio catasto di Maria Teresa (per lo stato di Milano). — Nel vecchio catasto i *libri censuari* portano l'indicazione del possesso del fondo, la sua qualità, la superficie (pei soli fondi rustici), le coerenze e il suo valore estimale (al 4°/o della rendita netta) espresso in scudi, lire, ottavi e quarantottesimi (1 scudo = 6 lire = $\frac{48}{8}$ = $\frac{2304}{48}$ L. 4,608).

Le mappe sono nel rapporto di $\frac{1}{2000}$. L'unità lineare è il trabucco = 6 piedi = 72 oncie = 864 punti = metri 2,611.

L'unità superficiale è la pertica milanese = 21 tavola = 288 piedi = mq. 654,518.

Uno scudo = L. 4,608; 1 lira (o sesto) = L. 0,768; 1 ottavo = L. 0,096; 1 quarantottesimo = L. 0,002.

Una pertica = mq. 654,518; 1 tavola = mq. 27,2716; 1 piede = mq. 2,2726; 1 oncia = mq. 0,1894.

Nuovo censimento del 1828 (attuato già nelle Province venete ed ex-venete, ed esteso in seguito alle provincie lombarde). — Le mappe sono in fogli rettangolari in scala di $\frac{1}{2000}$ pei fondi rustici, $\frac{1}{1000}$ pei fondi urbani riportati in fogli allegati, $\frac{1}{500}$ per i suballegati. L'unità lineare è il triplometro = 3 metri; l'unità superficiale, la pertica metrica = mq. 1000 (una pertica milanese = 0,6545 della pertica metrica; 1 pertica metrica = pertiche milanesi 1, tavole 12, piedi 8).

Libri censuari. — Nel nuovo catasto i singoli apprezzamenti numerizzati nelle mappe hanno il loro riscontro nei libri censuari dove sono indicati: pei fondi rustici, il possessore, la qualità e la classe del fondo, il numero gelsi e olivi, la superficie e la rendita attribuita, la quale serve di base all'imposta: pei fondi urbani il possessore, la qualità del fondo e la rendita.

I *numeri* di mappa sono talvolta divisi in numeri *subalterni*; le lettere *consorziali* contrapposte ai numeri indicano se questi sono compresi in un consorzio; le *agraffe* indicano terreni uniti a fabbricati contigui; le *linee rosse* con minuscole rosse accennano divisioni di proprietà notificate dopo l'attuazione del nuovo censo.

In caso di suddivisione, per cui un *numero* di mappa venga diviso in frazioni, a ciascuna delle quali si applica un numero

o lettera *subalterna*, la rendita censuaria si proporziona alla superficie pei fondi rustici, e alla rendita effettiva ritirabile pei fondi urbani.

Volture. — I passaggi di proprietà o volture si fanno mediante petizione all'Agenzia delle Tasse (conservatrice del Catasto) coi documenti e tipi opportuni a comprovarli. Col nuovo censimento le spezzature dei *numeri* di mappa devono essere indicate in disegno con linee rosse, apponendo le lettere alle parti divise.

Per ogni resto vedasi il nostro *Dizionario tecnico-legale* alla voce Catasto, ove è riportata, tra le altre cose, la nuova Legge 1.º marzo 1886 ed il relativo Regolamento.

CALDAIE A VAPORE.¹

Domanda di prova prima di usarne: tassa relativa.

— Il costruttore e proprietario di una caldaia a vapore sono entrambi tenuti a far provare la caldaia prima di usarne. Perciò si deve far domanda (in bollo da L. 0,50) alla Prefettura locale, corredandola della bolletta di pagamento della tassa di L. 38,88 per ogni caldaia la cui superficie riscaldata sia $>$ un mq., e indicando il tipo, il costruttore e la pressione alla quale si vuol fare lavorare la caldaia.

Come si fa la prova. — La prova si fa a freddo a una pressione doppia della pressione effettiva di lavoro, ed è eseguita da una Commissione delegata dall'Amministrazione. La pressione di prova, però è stata ridotta, con disposizione ministeriale del Novembre 1884, a una volta e mezzo la pressione normale, più un'atmosfera; e ciò tutte le volte che la pressione normale è $>$ 5 atmosfere.

La Commissione constata se le lamiere e le valvole di sicurezza hanno le dimensioni richieste (osserviamo però che per

¹ Regolamento austriaco 11 Febbraio 1854 vigente soltanto nel Lombardo-Veneto. V. il citato nostro Dizionario.

la disposizione suddetta si ammette anche, invece dell'antica formola austriaca,¹ la formola per lo spessore delle lamiere, cioè: $S = 1, 1 D n_e + 3$); punzona, dopo il buon esito della prova, le valvole stesse e le loro leve e rilascia un certificato indicante i particolari della caldaia, le dimensioni rilevate, il peso apposto alle valvole e la pressione normale di lavoro.

Mutazioni essenziali: nuova prova. — Ad ogni mutazione essenziale fatta alla caldaia si deve chiedere una nuova prova.

Permesso per installare e murare la caldaia: constatazione della collocazione in opera. — Prima d'installare e murare la caldaia bisogna ottenere dalla Giunta Municipale del Comune in cui va installata una dichiarazione di assenso, in seguito alla quale si fa nuova domanda (in bollo da L. 0,50) alla Prefettura, affinchè riconosca la regolarità della collocazione in opera.

La Commissione eseguisce questa ricognizione facendo inoltre funzionare la caldaia alla sua pressione normale: dopo di che vien rilasciato il decreto di licenza di usare della caldaia.

Spese relative. — Le spese di bolli, scritturazione e diete della Commissione sono a carico del richiedente: queste spese non si possono stabilire esattamente, dipendendo dalle circostanze.

Divieto di adoperare la ghisa nella costruzione delle caldaie. — Nella costruzione delle caldaie non è permessa la ghisa, fuorchè per i fondi di bollitori, coperchi di cupole da vapore, tubi, ecc. Son prescritte due valvole di sicurezza, oltre a un manometro e almeno un indicatore a tubo di vetro.

Responsabilità del proprietario. — La prova non diminuisce la responsabilità del proprietario, per la manutenzione della caldaia, l'esattezza del manometro, ecc. In caso di esplosione il proprietario è tenuto al risarcimento dei danni.²

¹ $S = 1, 58 D n_e + 0, 13 (8 - n_e)$.

² Vedasi la nostra opera: Istruzioni pratiche sulla responsabilità civile e penale degli ingegneri, architetti, dei costruttori, Milano.

IMPOSTE SULLA RICCHEZZA MOBILE E SUI FABBRICATI.

Ricchezza mobile. — È dovuta la tassa del 12% (oltre $\frac{3}{10}$ di guerra) su ogni specie di reddito non fondiario (o che non paghi tributo come tale) prodotto nello Stato. I redditi provenienti dall'esercizio di un'industria sono ridotti a $\frac{6}{8}$, previa deduzione delle spese necessarie alla produzione; i redditi professionali a $\frac{5}{8}$; gli stipendi, assegni, ecc. pagati dallo Stato a $\frac{4}{8}$.

I reclami si fanno in prima istanza alla Commissione comunale o consorziale, e in seconda istanza alla Commissione provinciale.

Fabbricati. — (Legge 26 gennaio e regolamento 25 maggio 1865.) Sono esenti i fabbricati per l'esercizio dei culti, i cimiteri, le fortezze, e le costruzioni rurali, non situate in centri di Comuni o casali, destinate all'azienda agricola.

Le costruzioni nuove sono tassate dopo 2 anni da che sono abitabili.

La imposta è del 12, 5% (più $\frac{3}{10}$) sul reddito lordo diminuito di $\frac{1}{3}$ per gli opifici e di $\frac{1}{4}$ per ogni altro fabbricato. È fatto obbligo di dichiarare il reddito lordo effettivo o presunto, unendo, quando è il caso, la scrittura di locazione.¹

¹ Vedi per la nuova Legge il primo volume alla pagina 696 e seguenti.

INDICE PROGRESSIVO DELLE MATERIE

DEL PRESENTE VOLUME.

TITOLO I. — *Delle servitù.*

Cap. I. — Nozioni generali.	Pag.	1
Cap. II. — Servitù che derivano dalla situazione naturale dei luoghi. »		7
Sez. I. — Scolo naturale delle acque dai fondi superiori sui fondi inferiori	»	8
Sez. II. — Diritto di usare di una sorgente d'acqua che un proprietario ha nel suo terreno	»	15
Sez. III. — Diritto di usare dell'acqua corrente nella nostra proprietà	»	26
§ 1.º — Riviere navigabili o atte al trasporto dei legnami a galla	»	ivi
§ 2.º — Corsi d'acqua non navigabili, nè atti al trasporto dei legnami a galla	»	30
Sez. IV. — Diritto di terminazione, ossia di apposizione di termini	»	38
§ 1.º — Natura di tale diritto, quando ha luogo e da chi può essere domandato	»	ivi
§ 2.º — Come si opera la terminazione.	»	40
Sez. V. — Diritto di chiusura dei fondi.	»	44
Cap. III. — Servitù stabilite dalla legge	»	48
Sez. I. — Servitù stabilite dalla legge per pubblica utilità . .	»	ivi
§ 1.º — Sentieri di allaggio e margini liberi o cigli esterni.	»	ivi
§ 2.º — Divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra o nella zona di frontiera	»	52
§ 3.º — Divieto di costruire vicino ai boschi ed alle foreste	»	57
§ 4.º — Divieto di costruire vicino ai cimiteri e nella linea delle dogane	»	59
§ 5.º — Cave e miniere	»	63
Sez. II. — Servitù stabilite dalla legge nell'interesse privato .	»	66
§ 1.º — Muri divisorii	»	ivi
a) Quali muri siano divisorii.	»	ivi
b) Diritti derivanti dalla divisorietà o comproprietà	»	75
c) Riparazione e ricostruzione del muro divisorio	»	82
d) Alzamento del muro divisorio	»	86
e) Come si acquisti la comproprietà di un muro o dell'alzamento	»	93

f)	Quando la chiusura è obbligatoria fra vicini, a spese comuni	Pag. 103
g)	Comproprietà fra proprietari di differenti piani di una casa	» 107
§ 2.º	— Fossi e siepi	» 110
§ 3.º	— Contro-muri e opere richieste per certe costruzioni.	» 125
a)	Regole generali	» ivi
b)	Pozzi e cisterne	» 132
c)	Pozzi neri o fossi di latrine o di concime	» 138
d)	Camini e focolari	» ivi
e)	Fucine, forni, fornelli, macchine a vapore	» 140
f)	Scuderie e stalle	» 141
g)	Vólte di cantine	» 142
h)	Magazzini di sale e ammassi di materie corrosive	» 146
i)	Contro-muri fra due fondi che non sono allo stesso livello	» ivi
§ 4.º	— Vedute, ossia luci o finestre prospicienti sul fondo del vicino	» 147
a)	Luci o finestre dette di tolleranza, ossia con inferriate o invetriate fisse	» 150
b)	Luci dette di veduta o finestre da aprirsi	» 153
§ 5.º	— Stillicidio o scolo dai tetti	» 163
§ 6.º	— Diritto di passaggio e di acquedotto	» 167
a)	Diritto di passaggio	» ivi
b)	Diritto di acquedotto	» 177
§ 7.º	— Giro di scala, spazio di proprietà e diritto di recinto	» 191
§ 8.º	— Diritto di attingimento.	» 195
Cap. IV.	— Servitù stabilite per volontà e fatto dell'uomo.	» 197
Sez. I.	— Quali sono queste servitù	» ivi
Sez. II.	— Persone che possono stabilire od acquistare servitù volontarie.	» 211
Sez. III.	— Come si stabiliscono le servitù volontarie	» 215
a)	Per titolo	» ivi
b)	Per destinazione del padre di famiglia	» 222
c)	Per prescrizione	» 226
Cap. V.	— Esercizio od uso delle servitù	» 227
Cap. VI.	— Azioni relative alle servitù	» 242
Cap. VII.	— In qual modo si estinguono le servitù	» 254

TITOLO II. — *Delle costruzioni fatte sui terreni altrui
o cogli altrui materiali e delle riparazioni.*

Cap. I.	— Costruzioni fatte sui terreni altrui e cogli altrui materiali	Pag. 266
Cap. II.	— Riparazioni in generale	» 277
Cap. III.	— Riparazioni locative	» 286
Sez. I.	— Riparazioni locative secondo il Codice civile	» 287
Sez. II.	— Riparazioni locative secondo l'uso dei luoghi	» 294
Cap. IV.	— Riparazioni di beni indivisi	» 298
Cap. V.	— Riparazioni alle quali il proprietario e l'usufruttuario sono tenuti rispettivamente	» 299

TITOLO III. — *Della locazione di opere e dei delitti e quasi-delitti.*

Cap. I. — Della locazione di opere	Pag. 309
Cap. II. — Della garanzia delle opere dovuta dagli architetti, intraprenditori ed operai	» 337
Sez. I. — Garanzia degli architetti	» ivi
Sez. II. — Garanzia degli intraprenditori e degli operai	» 344
Cap. III. — Dei delitti e quasi-delitti	» 349

TITOLO IV. — *Viabilità, allineamento e polizia delle costruzioni.*

Cap. I. — Considerazioni generali	Pag. 356
Sez. I. — Viabilità	» ivi
Sez. II. — Allineamento	» 358
Sez. III. — Polizia delle costruzioni	» 378
Cap. II. — Considerazioni speciali	» 392
Sez. I. — Obbligo di ottenere l'autorizzazione per l'allineamento	» ivi
Sez. II. — Cessioni ed acquisti di terreni in seguito ad allineamento	» 395
Sez. III. — Modificazioni di allineamenti, livellamenti o concessioni di viabilità	» 397
Sez. IV. — Compilazione dei piani di allineamento; procedimento amministrativo per ottenere l'allineamento o l'autorizzazione di fabbricare	» 399
Sez. V. — Allargamento, rettilineamento, e livellamento delle strade e piazze pubbliche	» 404
Sez. VI. — Lastrico delle vie e delle piazze; marciapiedi; portici; ajuole; giardini pubblici e viali; opere di lusso	» 415
Sez. VII. — Demolizioni	» 419

TITOLO V. — *Espropriazione per causa di pubblica utilità.*

Cap. I. — Riassunto delle disposizioni legislative	Pag. 439
Cap. II. — Risoluzione di casi speciali	» 490
Cap. III. — Rassegna di legislazione e giurisprudenza	» 564

TITOLO VI. — *Privative industriali nazionali ed estere.*

Cap. I. — Privative nazionali	Pag. 599
Cap. II. — Privative estere	» 606
Cap. III. — Marche, modelli e disegni di fabbrica	» 610

APPENDICE GENERALE : Sunto della legislazione tecnica non compresa
nei titoli precedenti dell'opera.

Lavori pubblici in generale	Pag. 611
Consorzii di strade ed acque	» 615
Strade comunali obbligatorie	» 618
Polizia stradale	» 627
Acque pubbliche	» 630
Acque private	» 635
Norme per le costruzioni in confine di proprietà	» 636
Norme per le costruzioni in confine di strade	» 640
Fabbriche di prodotti chimici; stabilimenti balnearii, ecc.	» 641
Igiene del suolo e dell'abitato	» ivi
Miniere e industrie metallurgiche e chimiche	» 643
Censimento, catasto, libri censuarii	» 645
Caldaje a vapore	» 646
Imposte sulla ricchezza mobile e sui fabbricati	» 648

INDICE ANALITICO DELLE MATERIE ¹

A

Abetelle (antenne), p. I, art. 103.

Abitato (Igiene dell'). V. Igiene dell'abitato.

Accesso giudiziale (Comparsa per ammissione di), p. I, p. 318.

Accesso giudiziale: quando e come ha luogo, p. I, p. 311.

Acciaio in bacchette, p. I, art. 139.

Acqua corrente (Diritto di usare dell') nella nostra proprietà, p. II, p. 26.

Acqua quotidiana, estiva, continua, ecc., p. II, p. 207.

Acqua ragia, p. I, art. 296.

Acque (Distribuzione di) per ruota, p. II, p. 208.

Acque (Restituzione di), p. II, p. 240.

Acque: consorzii, p. II, p. 615.

— Diritto di usare di una sorgente di acqua che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.

— Misura, p. II, p. 205.

— Scolo naturale dai fondi superiori sui fondi inferiori, p. II, p. 8.

Acque. V. Corsi d'acqua.

Acque a scopo industriale (Consorzii delle), p. I, p. 494.

Acque colatizie, p. II, p. 209.

Acque date a livello, p. II, p. 240.

Acque private, p. II, p. 635.

Acque pubbliche: Capitolato generale pel pagamento delle spese di piena dei corsi d'acqua amministrati dallo Stato, p. I, p. 121.

— Derivazione p. I, p. 469. V. anche derivazione di acque pubbliche.

— Riassunto della legge sui lavori pubblici, p. II, p. 611.

Acque sfuggite o perdute, p. II, p. 209.

Acque vive o morte, p. II, p. 209.

Acquedotto (Diritto di), p. II, p. 167.

Acquedotto sul fondo altrui (Atto d'interpellanza formale per concessione di), p. I, p. 683.

Acquisti di terreni in seguito ad allineamento, p. II, p. 395.

Aggiudicazione (Avviso di provvisorio). V. Avvisi d'asta.

Ajuole, p. II, p. 418.

Alari di terra cotta, p. I, art. 1695.

Alberi. V. Fossi e siepi.

Alcool, p. I, art. 257 a 261.

Allaggio (Sentieri di), p. II, p. 48.

Allargamento delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.

Allineamento: considerazioni generali, p. II, p. 358.

— Considerazioni speciali, p. II, p. 392.

¹ Quando nel presente indice si trova la parola *Art.*, questa vuol dire l'articolo o meglio il numero d'ordine delle voci dell'ELENCO GENERALE dei prezzi delle merci, dei materiali e delle opere di costruzione della Città di Torino, che comincia dalla pagina 157 e termina colla pagina 214 del Vol. I.

- Alzamento** (Come si acquisti la proprietà dell'), p. II, p. 93.
- Alzamento del muro divisorio**, p. II, p. 86.
- Amido**, p. I, art. 295.
- Ammassi di materie corrosive**, p. II, p. 146.
- Ampliamento** (Piani di), p. II, p. 406.
- Antenne** (Nolo di), p. I, art. 385.
- Appalti e cottimi**: azioni di nullità e di rescissione, p. I, p. 16.
- Diritti ed obblighi dell'intraprenditore nella loro esecuzione, p. I, p. 2.
- Natura e formazione del contratto relativo, p. I, p. 1.
- Appalti a corpo**: appalti a misura, p. II, p. 317.
- Appalti di strade**: contratti. V. Contratto d'appalto.
- Appalti municipali**: capitolato generale di condizioni; accettazione del deconto finale, p. I, p. 143.
- Accettazione provvisoria, p. I, p. 143.
- Acconti, p. I, p. 142.
- Allestimento del deconto finale, p. I, p. 143.
- Apertura e sviluppo dei lavori, p. I, p. 137.
- Appalti a corpo, p. I, p. 133.
- Appalti a misura, p. I, p. 199.
- Appalti divisi in lotti, p. I, p. 130.
- Appropriazione indebita, p. I, p. 139.
- Approssimazione nei calcoli, p. I, p. 141.
- Approssimazione nelle misure, p. I, p. 141.
- Assistenza dell'impresario, p. I, p. 137.
- Casellari e deconto, p. I, p. 142.
- Certificati definitivi, p. I, p. 142.
- Certificati provvisorii, p. I, p. 142.
- Certificati separati, p. I, p. 143.
- Compensi per danni, p. I, p. 135.
- Computo dell'importo dei lavori, p. I, p. 140.
- Concorso nelle misure, verificazioni, ecc., p. I, p. 136.
- Appalti municipali**: Condizione per l'ammissione all'asta: certificato d'idoneità, p. I, p. 130.
- Condizioni al pagamento, p. I, p. 140.
- Condizioni comuni coi procedimenti d'asta, p. I, p. 131.
- Consegna, p. I, p. 137 e 139.
- Contestazioni, p. I, p. 135.
- Contraddittorio, p. I, p. 141.
- Cose comprese nei prezzi d'opere, p. I, p. 136.
- Criterio di collaudo, p. I, p. 144.
- Delegazione pel collaudo, p. I, p. 143.
- Deliberatarii; un solo è il deliberatario, p. I, p. 132.
- Deposito, p. I, p. 130.
- Determinazione, p. I, p. 142.
- Dispensa dal permesso di polizia, p. I, p. 136.
- Distinzione delle imprese, p. I, p. 125.
- Divieto di cessione di crediti e di procura, p. I, p. 133.
- Divieto d'esecuzione senza ordine formale, p. I, p. 135.
- Divieto di occupare suolo comunale, p. I, p. 139.
- Divieto di subappalto, p. I, p. 133.
- Divieto di variazioni, p. I, p. 135.
- Documenti facenti parte del contratto, p. I, p. 132.
- Eccezioni, p. I, p. 135.
- Esclusione dagli appalti, p. I, p. 131.
- Estrazione dai magazzini, p. I, p. 139.
- Facoltà risolutiva, p. I, p. 133.
- Forma degli ordini, p. I, p. 135.
- Garanzia e manutenzione delle opere, p. I, p. 137.
- Guarentigia, p. I, p. 132.
- Introduzione nei magazzini, p. I, p. 139.
- Lavori in economia: note, p. I, p. 141.
- Liberazione dell'impresa, p. I, p. 144.
- Libretto delle misure, p. I, p. 141.
- Materiali, p. I, 141.
- Materiali difettosi rifiutati, p. I, p. 138.

- Appalti** municipali: capitolato generale di condizioni; modi d'appalto, p. I, p. 125.
- Modificazioni, p. I, p. 134.
 - Obbligatorietà dei contratti, p. I, p. 133.
 - Obblighi di concorso dell'impresa, p. I, p. 144.
 - Obblighi per le opere su suolo pubblico, p. I, p. 139.
 - Oblazioni orali, p. I, p. 130.
 - Offerte in miglioramento, p. I, p. 129.
 - Oggetti ritrovati o di spoglio: spettanza, p. I, p. 139.
 - Operai, p. I, p. 142.
 - Opere a blocco, p. I, p. 142.
 - Opere ad estimo, p. I, p. 142.
 - Opere non collaudabili, p. I, p. 144.
 - Osservanza delle norme e delle buone regole d'arte, p. I, p. 138.
 - Osservanza delle norme stipulate, p. I, p. 138.
 - Osservanza delle norme stipulate o date dalla Direzione, p. I, p. 138.
 - Paga d'ufficio degli operai, p. I, p. 140.
 - Partiti segreti, p. I, p. 130.
 - Penali in caso di ritardo, p. I, p. 134.
 - Penali per lavoro mal fatto, p. I, p. 138.
 - Penali per materiali difettosi se impiegati, p. I, p. 138.
 - Penali per ritardo o rifiuto di stipulazione, p. I, p. 132.
 - Piccole mancanze, p. I, p. 144.
 - Pretese posteriori, p. I, p. 143.
 - Primo incanto, p. I, p. 126.
 - Procedimenti d'asta, p. I, p. 127.
 - Procedimento per offerte orali, p. I, p. 131.
 - Procedimento per offerte scritte, p. I, p. 131.
 - Pubblicazione degli avvisi d'asta, p. I, p. 126.
 - Pubblicazione preventiva, p. I, p. 144.
 - Qualità dei materiali, p. I, p. 138.
 - Questioni sulle misure, p. I, p. 141.
 - Rappresentanza dell'impresa, p. I, p. 134.
- Appalti** municipali, ecc.: Requisiti per dare luogo al collaudo, p. I, p. 143.
- Resiliazione del contratto, p. I, p. 134.
 - Responsabilità verso i terzi, p. I, p. 136.
 - Riferimento al regolamento 19 dicembre 1875, p. I, p. 140.
 - Secondo incanto, p. I, p. 126.
 - Sequestri, p. I, p. 140.
 - Soggezioni dell'impresa, p. I, p. 135.
 - Sospensione d'opere, p. I, p. 134.
 - Spese di aggiudicazione, p. I, p. 132.
 - Subordinazione agli ordini, p. I, p. 136.
 - Subordinazione ai regolamenti, p. I, p. 136.
 - Subordinazione dell'impresario e suoi dipendenti, p. I, p. 137.
 - Tempo per le misure, p. I, p. 141.
 - Tempo per l'esecuzione, p. I, p. 134.
 - Termine (fatali) per miglioria dei prezzi d'aggiudicazione, p. I, p. 128.
 - Termine per la stipulazione, p. I, p. 132.
 - Tracciamenti: apparecchi, p. I, p. 137.
 - Uso dei materiali dell'amministrazione, p. I, p. 138.
 - Valore del libretto, p. I, p. 142.
 - Valutazione delle misure, p. I, p. 141.
 - Visita, p. I, p. 144.
- Appalto** (Atti di) e contratti: registrazione, p. I, p. 26.
- Apparecchi** a gas (Affitto di), p. I, art. 405.
- Apparecchio** inodoro per cesso, p. I, art. 897, 899.
- Apposizione** di termini, p. II, p. 38.
- Arbitramenti**, p. I, p. 302.
- Arbitri**: atto di compromesso, p. I, p. 315.
- Onorarii, p. I, p. 295.
 - Verbale di remissione al tribunale, p. I, p. 316.
- Arbitri** (Revoca della nomina degli), p. I, p. 318.
- Arbitri** (Verbalì degli), p. I, p. 316.

Archi (Fattura di), p. I, art. 459.
Archi, piattebande, p. I, art. 716, 717.
Archipenzolo in ferro, p. I, art. 201.
Architetti: onorarii, p. I, p. 295.
 — Responsabilità, p. II, p. 337.
Architetto: indennizzo al proprietario, p. II, p. 436.
Ardesie, p. I, art. 1428, 1429.
Arenaria di Viggìù, p. I, art. 1106 a 1109.
Argano (Affitto di), p. I, art. 343 a 359.
Argentatura, p. I, art. 1595, 1596.
Argini, palificazioni e steccae (Rivestimento, scogliere, calcestruzzo, pali, viminate, ecc.), p. I, art. 670 a 695.
Arriccatura, p. I, art. 471 a 474, 741 a 744.
Asfaltatore (Giornata di), p. I, art. 17.
Asfalto naturale, p. I, art. 277.
Asfalto (Intonacatura di), p. I, art. 819.
Asfalto artificiale, p. I, art. 280.
Asfalto (Applicazioni di), p. I, art. 512 a 516.
Asino bardato (Giornata di), p. I, art. 32.
Asta: moduli. V. Avvisi d'asta.
Aste di legno per fanali, segnali, ecc., p. I, art. 1206.
Astucci d'ottone per stufe, p. I, articolo 1714.
Atti di appalto: registrazione, p. I, p. 26.
Attingimento (Diritto di), p. II, p. 195.
Atto di compromesso con accettazione degli arbitri, p. I, p. 315.
Autorizzazione di fabbricare: procedimento amministrativo per ottenerla, p. II, p. 399.
Avant-métré, p. II, p. 318.
Avvisi d'asta: moduli relativi, p. I, p. 221.
Azioni di nullità o di rescissione dei contratti in genere, p. I, p. 16.
Azioni in genere, p. II, p. 242.
Azioni petitorie, p. II, p. 253.
Azioni possessorie, p. II, p. 245.
Azioni relative alle servitù, p. II, p. 242.
Azzurro di Parigi e d'oltremare, p. I, art. 297, 298.

B

Badile di ferro, p. I, art. 185.
Bagni. V. Stabilimenti balnearii.
Balastrate di pietra di Viggìù e Saltrio, p. I, art. 1110, 1111.
Balconera, p. II, p. 181.
Banchi di pietra per viali, p. I, art. 1041.
Banchi per scuole, p. I, art. 1226 a 1229, 1231 a 1240.
Banchine di pietra, p. I, art. 1035 a 1040.
Banconi per maestro, p. I, art. 1247.
Bandiere, p. I, art. 379 a 382, 391 a 394.
Barriera (Nolo ed affitto di), p. I, articolo 351, 367.
Batelliere (Giornata di), p. I, art. 24.
Battente, p. II, p. 205.
Bealera, p. II, p. 181.
Becco e porta-becco di fiamma a gas, p. I, art. 1478, 1479, 1482.
Beni da espropriarsi: designazione, p. II, p. 477.
Beni stabili: stima, p. I, p. 287.
Biacca, p. I, art. 299, 330.
Bianco a pastello e vernice, p. I, articolo 1593.
Bianco zinco, p. I, art. 300.
Bicchieri a colori, p. I, art. 399.
Bilancino o ponte mobile (Affitto), p. I, art. 352, 353, 368, 369.
Bitumi, p. I, art. 294, 753 a 755.
Bocca d'acqua: forma, p. II, p. 204.
Bocca di camino, p. I, art. 887.
Bocche a calore e d'areazione, p. I, art. 1715 a 1717.
Bocche d'acqua libere, limitate e tassate, p. II, p. 205.
Bocche di camino (Riduzione di), p. I, art. 891, 892.
Bocche di camino alla cappuccina (Formazione di), p. I, art. 893.
Bocchetto, incile, p. II, p. 181 e 238.
Bollo. V. Tassa di bollo.
Bolzoni, spranghe o quarzoni, p. I, articolo 1259.

Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, p. I, p. 412.

Bonificazioni in genere, p. I, p. 393.

Bonificazioni: norme per la compilazione dei progetti di massima delle opere relative, p. I, p. 444.

Boschi (Divieto di costruire vicino ai), p. II, p. 57.

Botte su carro, p. I, art. 29.

Bottoni, per campanelli elettrici, p. I, art. 1862 a 1867, 1894.

Braccio d'illuminazione pubblica, p. I, art. 1472 a 1474.

Braccio di fanale (Collocamento, rimozione, schiantamento di), p. I, art. 910 a 914.

Bronzatura di tavolati, ecc., p. I, articolo 1594.

Bronzo da cannone e campana, p. I, art. 145, 146, 1292.

Bronzo per stantuffi, ecc., p. I, art. 1418.

Bullette o bullettoni, p. I, art. 135.

Buoi (Giornata di), p. I, art. 31.

Burbera (Affitto di), p. I, art. 339, 356.

C

Calamai di piombo, p. I, art. 1245.

Calce viva (Estinzione), p. I, art. 458.

Calce viva, p. I, art. 59 a 67.

Calcestruzzo, p. I, art. 292, 677.

Caldaje a vapore: prove relative; tasse, p. I, p. 392; p. II, p. 646.

Camini e focolari, p. II, p. 138.

Campanella fumivora per le fiamme a gas, p. I, art. 1485.

Campanella ossia anello a botte, p. I, art. 1798.

Campanelli ad aria, p. I, art. 1887 a 1891.

Campanelli di bronzo, p. I, art. 1841, 1842.

Campanelli elettrici, p. I, art. 1850 a 1856.

Cancellate di legno (steccato), p. I, art. 1192 a 1201.

Cancello di ferro e ghisa, p. I, art. 1265, 1287.

Candelabri di ferro fuso, p. I, art. 1289, 1290.

Canne in terra cotta, p. I, art. 841 a 845.

Cantine (Vólte di), p. II, p. 142.

Capitelli e basi di marmo, p. I, articolo 1089 a 1093.

Capo d'acqua, p. II, p. 237.

Caposaldo o paracarro (Piantamento di), p. I, art. 919 a 921.

Cappa, smalto, ecc., p. I, art. 478, 750.

Cappelletti di modiglioni, p. I, art. 975 a 978.

Cappelletto in latta per fumaiuolo, p. I, art. 1719, 1720.

Cappellinaio, p. I, art. 1210.

Capra a cavalletto (Affitto di), p. I, articolo 342, 358.

Capra, grue o falcone (Nolo ed affitto di), p. I, art. 341, 358.

Carbone da ardere, p. I, art. 252, 253.

Carbon fossile, p. I, art. 254, 255.

Carpentiere (Giornata di), p. I, art. 3.

Carro (Giornata di), p. I, art. 26, 27.

Carta (Provvista e applicazione di), p. I, art. 1544.

Carrucola da gelosia, p. I, art. 1174, 1175.

Carrucole di ferro fuso, p. I, art. 1285.

Casa (Piani di una): comproprietà, p. II, p. 107.

Case di abitazione. V. Costruzioni compiute.

Cassette per lavagne, p. I, art. 1246.

Castello a ruote (Nolo ed affitto di), p. I, art. 344, 345, 360, 361.

Catasto, p. II, p. 645.

Catelle per stufe, p. I, art. 1701, 1702.

Catena o chiavi e capichiavi, p. I, art. 1257, 1258.

Catenella di ferro e di ottone per seramenti, p. I, art. 1781, 1782.

Catenella per ventola da camino, p. I, art. 1846, 1847.

Cateratte a battente, p. II, p. 205.

- Catrami**, p. I, art. 278, 279.
- Cavalli e muli** (Giornata di), p. I, art. 28, 30.
- Cavalletto** per scuole, p. I, art. 1230.
- Cavapozi** (Giornata di), p. I, art. 15.
- Cave e miniere**, p. II, p. 63.
- Caviglie di ferro**, p. I, art. 134.
- Caviglie di legno**, p. I, art. 1209.
- Cazzuola**, p. I, art. 202, 203.
- Cemento idraulico** (Strato di), p. I, art. 751, 752.
- Cemento naturale**, p. I, art. 68, 69.
- Censimento**, p. II, p. 645.
- Cera**, p. I, art. 268, 269.
- Cerniere**, p. I, art. 1787 a 1797.
- Cerogene**, p. I, art. 271.
- Certificati di pubblicazione**. V. Avvisi d'asta.
- Certificato di non seguita offerta del ventesimo**, p. I, p. 234.
- Cessioni ed acquisti di terreni in seguito ad allineamento**, p. II, p. 395.
- Chiave di serratura**, p. I, art. 1279, 1280.
- Chiavica**, p. II, p. 181.
- Chiavi d'arco di terra cotta**, p. I, art. 172 a 175.
- Chiodi**, p. I, art. 133.
- Chiodini**, p. I, art. 135.
- Chiusura dei fondi** (Diritto di), p. II, p. 44.
- Chiusura** (Quando è obbligatoria la) fra vicini a spese comuni, p. II, p. 103.
- Chiusini in ghisa**, p. I, art. 1415, 1416.
- Cicogne per canali e doccie**, p. I, art. 1340.
- Cigli esterni o margini liberi**, p. II, p. 48.
- Cilindramento di ghiaia**, p. I, art. 429.
- Cilindri per fumaiuoli**, p. I, art. 1718.
- Cimiteri** (Divieto di costruire vicino ai), p. II, p. 59.
- Cinabro**, p. I, art. 301.
- Ciottolato per cortili, ecc.**, p. I, art. 805 a 807.
- Ciottolato** (Rifacimento di), p. I, art. 808 a 809.
- Ciottoli**, p. I, art. 39.
- Cisterne e pozzi**, p. II, p. 132.
- Citazione per nomina di periti**, p. I, p. 313.
- Clausola compromissoria**, p. I, p. 318.
- Coccio pesto**, p. I, art. 74, 75.
- Coclea o vite d'Archimede** (Nolo ed affitto di), p. I, art. 349, 362.
- Coda dell'acqua**, p. II, p. 208.
- Colla**, p. I, art. 274, 275.
- Colla carnaccio e d'osso**, p. I, art. 302, 303.
- Colmate**, p. II, p. 188.
- Colonna di frangino e stufa**, p. I, art. 1671 a 1680.
- Colonna di fanali o simili**, p. I, art. 1480, 1481.
- Colonna di fanali o simili** (Piantamento e schiantamento), p. I, art. 915 a 918.
- Colonna di fanali** (Innestamento del piede), p. I, art. 1207.
- Colonne di granito**, p. I, art. 1060 a 1064.
- Colonne o maschi di terra cotta**, p. I, art. 841 a 845.
- Colonne di pietra**, p. I, art. 1016 a 1019.
- Colonnette di pietra e di granito**, p. I, art. 931 a 934, 1065 a 1069.
- Colorista** (Giornata di), p. I, art. 9.
- Coloritura e macchiatura a colla**, p. I, art. 1547 a 1550.
- Coloritura e macchiatura ad olio**, p. I, art. 1551 a 1555, 1557 a 1560.
- Coloriture di pavimenti**, p. I, art. 1585.
- Comparsa per ammissione di perizia e accesso giudiziale**, p. I, p. 318.
- Comparsa per ricusazione di perito**, p. I, p. 319.
- Compromesso** (Atto di) con accettazione degli arbitri, p. I, p. 315.
- Comproprietà d'un muro**: come si acquisti, p. II, p. 93.
- Comproprietà** fra proprietari di differenti piani di una casa, p. II, p. 107.
- Comunione** (Atto di opposizione a divisione della), p. I, p. 689.

- Comunione**: citazione per ottenere opportuni provvedimenti contro le deliberazioni della maggioranza dei comunisti, o nel caso di mancata maggioranza, p. I, p. 688.
- Comunione** (Convenzione da cui procede), p. I, p. 688.
- Concessioni** di viabilità, p. II, p. 397.
- Concessioni** governative. V. Tassa sulle concessioni governative.
- Concessioni** nuove d'acqua, p. II, p. 206.
- Conciatetti** (Giornata di), p. I, art. 7.
- Concime** (Fossi di), p. II, p. 138.
- Confini**: stime periziali, p. I, p. 283.
- Connessioni** delle pietre, ecc., con asfalto, p. I, art. 818.
- Consorzii** delle acque a scopo industriale, p. I, p. 494.
- Consorzii** d'irrigazione, p. I, p. 503.
- Consorzii** di strade ed acque, p. II, p. 615.
- Consorzio** (Adesione ad un), p. I, p. 687.
- Contatore** del gas compito, ecc., p. I, art. 1442 a 1445.
- Contatti** di porta (Elettrici), p. I, articolo 1868, 1869.
- Contratti**: requisiti, ecc., p. I, pagina 246.
- Contratti** in genere: azioni di nullità e di rescissione, p. I, p. 16.
- Contratti** in seguito a pubblico incanto, p. I, p. 236.
- Contratto** a trattativa privata, p. I, p. 238.
- Contratto** con clausa penale, p. I, p. 243.
- Contratto** (Intimazione per esecuzione di), p. I, pag. 243.
- Contratto** d'appalto (Modificazioni ad un), p. I, p. 246.
- Contratto** d'appalto per costruzione di strade comunali obbligatorie, p. I, p. 239.
- Contratto** d'appalto per demolizioni, p. I, p. 244.
- Contratti** di appalto: registrazione, p. I, p. 26.
- Contratto** d'appalto: requisiti per la sua validità, p. I, p. 1; p. II, p. 315.
- Contributi** idraulici: esonerazione, p. I, p. 501.
- Contro-muri** ed opere richieste per certe costruzioni p. II, p. 125.
- Contro-muri** fra due fondi che non sono allo stesso livello, p. II, p. 146.
- Convenzione** da cui procede comunione, p. I, p. 688.
- Coperti** sepolcrali di pietra, p. I, articoli 1021 a 1024.
- Copertura** in latta, p. I, art. 1315.
- Copertura** in lastra di piombo, p. I, articolo 1309.
- Copertura** in lastra di rame, p. I, articolo 1308.
- Copertura** in lastra di zinco, p. I, articoli 1310 a 1312,
- Copertura** in lastra di ferro galvanizzata, p. I, art. 1313, 1314.
- Copertura** di muri con lastre, p. I, art. 763, 764.
- Copertura** di muri con tegole, p. I, art. 765.
- Copertura** di muri con accoltellato, p. I, art. 766.
- Coperture** in opera, tutto compreso (Prezzi delle), p. I, p. 217.
- Coperture** metalliche (Ripassamento di), p. I, art. 1332, 1333.
- Copie** dei disegni: tariffa dei prezzi, p. I, p. 145.
- Corda** fina da gelosie, p. I, art. 229.
- Cordicella** detta liguola, p. I, articolo 230.
- Cordoni** o guide di pietra, p. I, articoli 1027, 1028.
- Cordoni** per campanelli elettrici, p. I, art. 1876 a 1878.
- Cornici** di legno, p. I, art. 1150 a 1155.
- Cornici** e davanzali di pietra, p. I, art. 999 a 1002.
- Cornici**, stipiti e fascie di marmo, p. I, art. 1083 a 1088.

- Cornicioni e cornici** (Fattura di civilizzazione), p. I, art. 524 a 535.
- Cornicioni e cornici** (Opera compiuta), p. I, art. 829 a 840.
- Corpo d'acqua**, p. II, p. 205.
- Correnti** (Remme), p. I, art. 101, 102, 105, 106.
- Corsi d'acqua non navigabili**, nè atti al trasporto dei legnami a galla, p. II, pag. 30.
- Costruzioni compiute**: alberghi di lusso e di disposizione moderna (Prezzi degli), p. I, p. 219.
- Capannoni o Scheds (Prezzi dei), p. I, p. 219.
- Capannoni o Scheds economici (Prezzi dei), p. I, p. 220.
- Case d'abitazione civili (Prezzi delle), p. I, p. 219.
- Case d'abitazione per le classi operaie (Prezzi delle), p. I, p. 219.
- Case di abitazione ricche (Prezzi delle), p. I, p. 219.
- Case di abitazione signorili (Prezzi delle), p. I, p. 219.
- Fabbricati per uso di uffici, scuole, ecc. (Prezzi delle), p. I, p. 219.
- Opifici industriali (Prezzi degli), p. I, p. 219.
- Opifici o magazzini (Prezzi degli), p. I, p. 219.
- Tettoie aperte (Prezzi delle), p. I, p. 220.
- Tettoie chiuse per officine, fonderie, ecc. (Prezzi delle), p. I, p. 220.
- Tettoie di lusso (Prezzi delle), p. I, p. 220.
- Costruzioni e demolizioni**: massime diverse, p. II, p. 437.
- Costruzioni fatte sui terreni altrui** o cogli altrui materiali, p. II, p. 266.
- Costruzioni in confine di proprietà**: norme, p. II, p. 636.
- Costruzioni in confine di strade**: norme, p. II, p. 640.
- Costruzioni nuove**. V. Igiene del suolo e dell'abitato.
- Costruzioni** (Polizia delle), p. II, pagina 378.
- Cottimi**. V. Appalti.
- Cremonesi**, p. I, art. 1785, 1786.
- Cunei laterizii**, p. I, art. 50.
- Cuneo acciaiato**, p. I, art. 209.
- Cunette**, p. I, art. 1005 a 1008.
- Cupola per gas**, p. I, art. 1467.
- Cuscineti per scuole femminili**, p. I, art. 1242.

D

- Davanzali di pietra**, p. I, art. 955 a 958.
- Davanzali di legno**, p. I, art. 1221, 1222.
- Davanzali** (Posa di) p. I, art. 866, 867.
- Delitti e quasi delitti**, p. II, p. 349.
- Demolizioni**: contratto d'appalto, p. I, p. 244.
- Opere indebitamente costrutte, p. II, p. 419.
- Demolizioni** (Prezzi delle), p. I, p. 220.
- Demolizioni**, scalpellamento, schiantamento, p. I, art. 536 a 557.
- Demolizioni e costruzioni**: massime diverse, p. II, p. 437.
- Denterelle di legno per armadi**, p. I, art. 1211, 1212.
- Denuncia di nuova opera**, p. I, p. 683.
- Depositi pericolosi, insalubri ed incomodi**, p. I, p. 623.
- Deposito di petrolio**, p. I, p. 644.
- Derivazione di acque pubbliche** (Norme per la compilazione dei progetti di esecuzione delle opere inerenti alle grandi), p. I, p. 490.
- Derivazione di acque pubbliche** (Norme per la compilazione dei progetti di massima a corredo delle domande per le grandi), p. I, p. 487.
- Derivazioni da un fiume, cavo, lago, sorgente od altro capo d'acqua**, p. II, p. 237.
- Derivazioni di acque**, p. I, p. 393.
- Dettaglio estimativo**, p. II, p. 321.

Diramazioni (Apparecchi elettrici), p. I, art. 1891, 1893.

Diritti derivanti dalla divisorietà o comproprietà, p. II, p. 75.

Diritti spettanti agli Autori delle opere d'ingegno, p. I, p. 389.

Diritto (Atto d'interpellanza per il riconoscimento di un), p. I, p. 691.

Diritto di attingimento, p. II, p. 195.

Diritto di chiusura dei fondi, p. II, p. 44.

Diritto di passaggio e di acquedotto, p. II, p. 167.

Diritto di recinto, p. II, p. 191.

Diritto di terminazione, ossia di opposizione di termini, p. II, p. 38.

Diritto di usare dell'acqua corrente nella nostra proprietà, p. II, p. 26.

Diritto di usare di una sorgente d'acqua che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.

Disegni di fabbrica, p. II, p. 610.

Disegni: tariffa dei prezzi per le copie, p. I, p. 145.

Divieto di costruire vicino ai boschi ed alle foreste, p. II, p. 57.

Divieto di costruire vicino ai cimiteri e nella linea delle dogane, p. II, p. 59.

Divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra e nella zona di frontiera, p. II, p. 52.

Divisioni giudiziali: stime periziali, p. I, p. 283.

Doccia di latta, p. I, art. 1316 a 1320.

Doccie di ferro zincato, p. I, art. 1323 a 1330.

Doccioni di pietra per cessi, ecc, p. I, art. 1009.

Dogane (Divieto di costruire nella linea delle), p. II, p. 59.

Dorature, p. I, art. 1597 a 1605.

E

Erogazioni perpetue d'acqua, p. II, p. 240.

Esercizio od uso delle servitù, p. II, p. 227.

Espropriazione per causa di pubblica utilità: designazione dei beni da espropriarsi, p. II, p. 477.

— Dichiarazione di pubblica utilità, p. II, p. 475.

— Diritti degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità, p. II, p. 486.

— Disposizioni circa i beni, soggetti ad espropriazione, di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone, p. II, p. 485.

— Effetti della espropriazione riguardo ai terzi; pagamento delle indennità, p. II, p. 484.

— Espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale, p. II, pagina 490.

— Espropriazioni con obbligo di contributo, p. II, p. 489.

— Generalità, p. II, p. 439.

— Indennità e modo di determinarla, p. II, p. 479.

— Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza, p. II, p. 488.

— Occupazioni temporanee, p. II, p. 487.

— Opere militari, p. II, p. 489.

Estinzione delle servitù, p. II, p. 254.

F

Fabbricati (Imposta sui), p. I, p. 695; p. II, p. 648.

Fabbriche di prodotti chimici, p. II, p. 641.

Fabbriche insalubri già esistenti, p. I, p. 634.

Fabbriche sulle rive del mare, ecc., p. II, p. 436.

Fabbro-Ferraio, p. I, p. 645.

Fabbro-Ferraio (Giornata di), p. I, art. 5.

Falegname (Giornata di) p. I, art. 2.

Fascie di lamina d'ottone per stufe, p. I, art. 1711.

Fascine, p. I, art. 250.

- Fatali.** V. Avvisi d'asta.
- Ferraccio** o ghisa lavorata, p. I, articolo 1291.
- Ferraccio** in lastre, tubi, griglie, ecc. p. I, art. 1722, 1723.
- Ferramenta** e serrature (Rifucinatura, rimozione, apertura, acuminatura, acciaiaturo), p. I, art. 658 a 669.
- Ferramento** lavorato a lima grossa, p. I, art. 1266 a 1268.
- Ferramento** lavorato a lima ordinaria, p. I, art. 1269, 1270.
- Ferramento** lavorato a lima fina, p. I, art. 1271.
- Ferro** a T e a doppio T, p. I, art. 118, 119.
- Ferro** in canaletti, p. I, art. 120.
- Ferro** in spranghe, lame, tondini, ecc., p. I, art. 116, 117.
- Ferro** in chivarde, ecc., p. I, art. 695.
- Ferro** in puntazze e simili, p. I, articolo 694.
- Ferro** lavorato al tornio, p. I, art. 1274.
- Ferro** per intelaiature, p. I, art. 1275, 1276.
- Ferro** per stantuffi, ecc., p. I, art. 1417.
- Ferrovie** (Domanda per indennità contro l'amministrazione delle), p. I, p. 693.
- Fettuccia** per gelosie, p. I, art. 231, 1173.
- Fili** per apparecchi elettrici, p. I, articolo 1875.
- Filo** di ferro, p. I, art. 125 a 131.
- Filo** di ferro zincato, p. I, art. 132.
- Finestre** da aprirsi, p. II, p. 153.
- Finestre** dette di tolleranza, ossia con inferriate o invetriate fisse, p. II, pagina 150.
- Finestre** prospicienti sul fondo del vicino, p. II, p. 147.
- Focolari** e camini, p. II, p. 138.
- Fognatura**, p. II, p. 188.
- Fondazioni** (Prezzi delle), p. I, p. 216.
- Fondi** che non sono allo stesso livello (Contro-muri Fra due), p. II, p. 146.
- Fondi:** chiusura, p. II, p. 44.
- Fontaniere** (Giornata di), p. I, art. 10.
- Foreste** (Divieto di costruire vicino alle), p. II, p. 57.
- Fornelletto** da cucina, p. I, art. 885, 886.
- Fornelli**, p. II, p. 140.
- Fornello** alla genovese, p. I, art. 888.
- Forni**, p. II, p. 140.
- Fossi** di latrine o di concime, p. II, p. 138.
- Fossi** e siepi, p. II, p. 110.
- Franclini**, p. I, art. 1613 a 1632.
- Franclini** (Fianchi di), p. I, art. 1691 a 1694.
- Frontiera** (Divieto di fabbricare nella zona di), p. II, p. 52.
- Fucine**, forni, fornelli, macchine a vapore, p. II, p. 140.
- Fumaiuolo** da camino, p. I, art. 884.
- Fumista** (Giornata di), p. I, art. 4.
- Funi** di canapa, p. I, art. 226 a 228.
- Fuocolari** e schienali da franclini, p. I, art. 1699, 1700.

G

- Ganci**, p. I, art. 1780, 1845.
- Garanzia** degli architetti, p. II, pagina 337.
- Garanzia** degli intraprenditori e degli operai, p. II, p. 344.
- Garanzia** delle opere dovuta dagli architetti intraprenditori ed operai, p. II, p. 337.
- Garetta** da sentinella, p. I, art. 1217.
- Garzone** (Giornata di), p. I, art. 22.
- Gelosie** ordinarie e alla cinese, p. I, art. 1172, 1176.
- Gesso**, p. I, art. 71, 72.
- Gesso** da dipintore, p. I, art. 305, 306.
- Ghiaja**, p. I, art. 36, 37, 38.
- Ghirlanda** di fiori, p. I, art. 384.
- Ghisa**, p. I, art. 110 a 115.
- Giallo** cromo e di Roma, p. I, art. 304, 331, 332.
- Giardini** pubblici, p. II, p. 418.
- Ginocchiera** per fiamme a gas, p. I, art. 1464 a 1466.

Giro di scala, spazio di proprietà e diritto di recinto, p. II, p. 191.

Giunte speciali di sanità, p. I, p. 464.

Giocchi di viti per fascie di stufa, p. I, art. 1712.

Globi, p. I, art. 396, 397, 400, 401.

Gradini di pietra, p. I, art. 959 a 968.

Gradini di legno rovere, p. I, art. 1413.

Graniti (Lavoratura, lucidatura, intaglio), p. I, art. 578 a 587.

Graticole di ghisa, p. I, art. 1285.

Graticola di fil di ferro, p. I, art. 1294 a 1305.

Griglie per lavandino, p. I, art. 1337.

Grucce di serratura, p. I, art. 1802 a 1809.

Guano artificiale, p. I, p. 644.

Guide in cotone e in filo, p. I, art. 240, 241.

Guide di pietra per divisione di terreni, ecc., p. I, art. 1025, 1026.

I

Igiene del suolo e dell'abitato, p. II, p. 641.

Imbiancatore, colorista e verniciatore (Giornata di), p. I, art. 9.

Imbocco o bocca d'estrazione d'acqua, p. II, p. 181.

Imbottitura di rampanti, pianerotoli, ecc., p. I, art. 784.

Immasticamento di graticola e tubo di lavandino, p. I, art. 1339.

Imposta sui fabbricati: moduli e spieazioni relative, p. I, p. 695.

Imposta sulla ricchezza mobile e sui fabbricati, p. II, p. 648.

Imprese di opere e servizii municipali: modulo secondo cui debbono essere stesi i partiti, p. I, p. 145.

Inaffiamiento di strade, p. I, art. 430, 431.

Incantanti: moduli. V. Avvisi d'asta.

Incantanti: verbali relativi, p. I, p. 228.

Incastri per saracinesche, p. I, art. 935 a 938.

Incastro, chiavica o paratoia, p. II, p. 181.

Incausto (Coloritura a), p. I, art. 1572, 1573.

Inceile, p. II, p. 181 e 238.

Incudine, p. I, art. 212, 213.

Indennità (Domanda per) contro l'Amministrazione delle Ferrovie, p. I, p. 693.

Indicatori elettrici, p. I, art. 1857.

Industrie metallurgiche e chimiche, p. II, p. 643.

Inferriate, p. I, art. 1261 a 1264, 1287.

Inferriate (Piantamento di), p. I, art. 879.

Ingegneri: onorarii, p. I, p. 295.

Ingegneria sanitaria, p. I, p. 393 e 467.

Ingegneri sanitari (Istituzione di un ufficio d'), p. I, p. 468.

Ingessature varie, p. I, art. 861 a 863.

Innestamento di pali, p. I, art. 438.

Innestamento di colonne di fanale, p. I, art. 1207.

Institore (Mandato all'), p. I, p. 691.

Intaglio di lettere su pietra, p. I, art. 576, 577.

Intelaiatura in ferro per vetriate, ecc. p. I art. 1275, 1276.

Intelaiatura di legno, p. I, art. 1112 a 1115, 1250.

Interruttore (Apparecchio elettrico), p. I, art. 1871.

Intimazione per esecuzione di contratto, p. I, p. 243.

Intonachi e rinzafo (Fattura di), p. I, art. 470 a 478.

Intonachi e rinzafo (Opera compiuta), p. I, art. 739 a 740.

Intonaco con cemento, p. I, art. 748.

Intraprenditore: diritti ed obblighi per la esecuzione di appalti e cottimi, p. I, p. 2.

— Responsabilità, p. II, p. 337.

Inventarii: moduli, p. I, p. 313 e 314.

Invertitore di correnti elettriche, p. I, art. 1870.

Invetriate, persiane e gelosie, telaio, fettuccia, carrucola, ecc., p. I, art. 1156 a 1177.

Invetriate, persiane e gelosie (Lavatura), p. I, art. 644 a 650.

Irrigazioni, p. I, p. 393.

Isolatori, p. I, art. 1874, 1883.

L

Laboratorii d'indagini tecniche, p. I, p. 467.

Lamiera di ferro di Savoia, p. I, art. 1272, 1273.

Lamiera di ferro ricotto detto moietta, p. I, art. 124.

Lamiera di ferro di Savoia per casse a calore, p. I, art. 1721.

Lampade a gas, p. I, art. 1468, 1469.

Lanterne a gas, p. I, art. 1470, 1471, 1475.

Lastra indicativa di vie, di marmo (posa di), p. I, art. 922.

Lastra di rame, p. I, art. 1410, 1411.

Lastra di vetro (Provvista e collocamento di), p. I, art. 1487 a 1489.

Lastra di vetro (Collocamento e rimozione), p. I, art. 1502 a 1508.

Lastra di ferro zincato, in doccie, ecc., p. I, art. 1331.

Lastra per sedili da cesso, p. I, art. 88.

Lastre di cristallo per vetrine, p. I, art. 1490 a 1495.

Lastre di Saint-Gobain, p. I, art. 1500, 1501.

Lastre di pietra da cornicione, p. I, art. 1003, 1004.

Lastre di pietra per zoccoli, ecc., p. I, art. 987, 988.

Lastre di pietra, p. I, art. 81 a 88.

Lastre di ferro ordinarie, zincate, ecc., p. I, art. 121 a 123.

Lastriato (Opera compiuta), p. I, art. 793 a 804.

Lastriatore (Giornata di), p. I, art. 16.

Lastri e selciati (Fattura, posa ecc.), p. I, art. 502 a 511.

Lastriaco delle vie e delle piazze, p. II, p. 415.

Lastroni di vetro, p. I, art. 1496 a 1499.

Lastroni di pietra, p. I, art. 979 a 986, 1033, 1034.

Laterizi (Prezzi dei), p. I, p. 215.

Latrine (Fossi di), p. II, p. 138.

Latta semplice e doppia, p. I, art. 152, 153.

Lattaio o lattoniere (Giornata di), p. I, art. 12.

Lavatura di vernici, p. I, art. 1576.

Lavorante asfaltatore, p. I art. 19.

Lavorante terrazziere (Giornata di), p. I, art. 18, 21.

Lavori pubblici: capitolato generale per gli appalti di quelli per conto dello Stato; accettazione, qualità ed impiego dei materiali, p. I, p. 37.

— Agenti ed operai dell'appaltatore, p. I, p. 36.

— Anticipazioni fatte dell'appaltatore, p. I, p. 32.

— Aumento dei lavori appaltati, p. I, p. 35.

— Cantieri, attrezzi e spese a carico dell'appaltatore, p. I, p. 36.

— Cauzione provvisoria, p. I, p. 31.

— Chiusura dei registri per le opere che si interrompono, p. I, p. 39.

— Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 38.

— Condizioni di ammissibilità all'asta, p. I, p. 31.

— Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore, p. I, p. 35.

— Consegnata dei lavcri, p. I, p. 34.

— Conti annuali dell'impresa, p. I, p. 39.

— Controversie sull'esecuzione dei lavori, p. I, p. 36.

— Difetti di costruzione p. I, p. 37.

— Disciplina e buon ordine nei cantieri, p. I, p. 35.

— Documenti da consegnarsi all'appaltatore, p. I, p. 34.

- Lavori pubblici:** domicilio dell'appaltatore ed intimazione al medesimo, p. I, p. 33.
- Durata giornaliera dei lavori, p. I, p. 39.
- Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione, p. I, p. 33.
- Fondi per eseguire i lavori d'ufficio, p. I, p. 42.
- Misure coercitive contro l'appaltatore negligente, p. I, p. 42.
- Modo di appalto, p. I, p. 31.
- Norma per la misurazione dei lavori, p. I, p. 38.
- Offerte all'asta, p. I, p. 32.
- Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni, p. I, p. 35.
- Osservanza delle leggi e dei regolamenti, p. I, p. 43.
- Pagamenti agli operai, p. I, p. 36.
- Pagamenti in acconto, p. I, p. 39.
- Proprietà degli oggetti trovati, p. I, p. 41.
- Proprietà dei materiali di demolizione, p. I, p. 41.
- Provvista di materiali, p. I, p. 37.
- Registri di contabilità, p. I, p. 38.
- Ritardo nei pagamenti, p. I, p. 40.
- Scioglimento del contratto, p. I, p. 42.
- Soccorso agli operai feriti o malati, p. I, p. 36.
- Sostituzione di cave per l'estrazione dei materiali, p. I, p. 37.
- Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore, p. I, p. 34.
- Stipulazione del contratto e cauzione definitiva, p. I, p. 32.
- Supplente dell'appaltatore, p. I, p. 33.
- Tempo utile a dar compiuti i lavori, p. I, p. 39.
- Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto, p. I, p. 40.
- Valutazione delle varianti, p. I, pagina 40.
- Lavori pubblici:** valutazione del decimo nel caso di scioglimento del contratto, p. I, p. 43.
- **Capitolato speciale d'appalto;** ammontare dell'appalto, p. I, p. 43.
- Aumenti o diminuzioni nei lavori, p. I, p. 44.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 44.
- Cauzione provvisoria, p. I, p. 44.
- Collaudazione, p. I, p. 45.
- Documenti che fanno parte del contratto, p. I, p. 45.
- Durata dell'appalto, p. I, p. 44.
- Fidejussore, p. I, p. 44.
- Lavori eventuali non previsti, p. I, p. 44.
- Mezzi d'opera e materiali dell'Amministrazione ceduti all'appaltatore, p. I, p. 45.
- Oggetto dell'appalto, p. I, p. 43.
- Pagamenti in acconto, p. I, p. 45.
- Prezzi d'appalto, p. I, p. 44.
- Riserve dell'appaltatore, p. I, p. 45.
- Riassunto della legge relativa, p. II, p. 611.
- Leggio,** p. I, art. 1250.
- Legna** da ardere, p. I, art. 248, 249.
- Legname** (Affitto di), p. I, art. 372.
- Legnami** (Prezzi dei), p. I, p. 215.
- Lettera** o cifra colorita, p. I, art. 1587 a 1589.
- Lettera** o cifra incisa su pietra, p. I, art. 576, 577.
- Lettera** o cifra incisa su granito, p. I, art. 1070 a 1072.
- Lettera** incisa su marmo, p. I, articolo 1096 a 1101.
- Letto** da campo, p. I, art. 1215, 1216.
- Leva** o giuoco da campanello, p. I, art. 1838, 1839.
- Leva** o giuoco da campanello (Cambio di pezzi), p. I, art. 1282.
- Libri** censuarii, p. II, p. 645.
- Licitazione** privata: verbali, p. I, pagina 235.
- Licitazioni:** stime periziali, p. I, pagina 283.

Ligati di pietra, p. I, art. 925.
Lignite, p. I, art. 256.
Lima, p. I, art. 219, 220.
Listelli, p. I, art. 107, 108.
Litargirio, p. I, art. 307.
Livellamenti, p. II, p. 397.
Livellamento delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.
Livello (Dare a) un'acqua, p. II, pagina 240.
Locazione di opere, p. II, p. 309.
Locomobile (Affitto), p. I, art. 363.
Lucchetto, p. I, art. 1770 a 1773.
Luce della bocca d'acqua, p. II, pagina 206.
Luce modellatrice, p. I, art. 1409.
Lucidatura di graniti, p. I, art. 585, 586.
Lucidatura di marmi, p. I, art. 602 a 605, 613, 614.
Luci: significato, p. II, pag. 201.
Luci o finestre dette di tolleranza, ossia con inferiate o invetriate fisse, p. II, pag. 150.
Luci o finestre dette di veduta o finestre da aprirsi, p. II, pag. 153.
Luci o finestre prospicienti sul fondo del vicino, p. II, pag. 147.
Lume per segnale, p. I, art. 355.
Lumini di latta, p. I, art. 398.
Lungherine per palificate, p. I, art. 689.
Lustratura di pavimenti in cotto, ecc., p. I, art. 1586.

M

Macchine a vapore, p. II, pag. 140.
Macchine (Domanda di trascrizione del contratto di vendita di), p. I, p. 692.
Macchinista (Giornata di), p. I, art. 11.
Macellazione di animali entro l'abitato: divieto, p. I, pag. 642.
Macello di animali porcini, p. I, pagina 640.

Magazzini di sale e ammassi di materie corrosive, p. II, pag. 146.
Magnano o fabbro-ferraio (Giornata di), p. I, art. 5.
Malta ordinaria, p. I, art. 281 a 291.
Malta di terra grassa, p. I, art. 293.
Mandato all'institore, p. I, pag. 691.
Manici di legno per badili, ecc., p. I, art. 195 a 200.
Maniglie di ringhiera, p. I, art. 1218, 1219.
Maniglie di serratura, p. I, art. 1810 a 1821.
Manometro, p. I, art. 1459.
Manovale ordinario (Giornata di), p. I, art. 20.
Mantovana (Lambrequin) di legno, p. I, art. 1225.
Mappe catastali, p. II, p. 645.
Marche di fabbrica, p. II, p. 610.
Marchi e segni distintivi di fabbrica: tasse, p. I, p. 388.
Marcia piedi, p. II, p. 415.
Marcite, p. II, p. 207.
Margini liberi o cigli esterni, p. II, pag. 48.
Marmi (Segatura, lavoratura, arrotatura, pomiciatura, lucidatura, incisione), p. I, art. 588 a 614.
Marmista, riquadratore e conciatetti (Giornata di), p. I, art. 7.
Marmorine di Barge, p. I, art. 89 a 91.
Martello, p. I, art. 204.
Mastellino, p. I, art. 205.
Mastello in legno, p. I, art. 224.
Mastello per servizio di cessi (Affitto), p. I, art. 370.
Masticatura di lastre di vetro, p. I, art. 1505, 1506.
Mastice, p. I, art. 338, 1583.
Materiali per murature (Prezzi dei), p. I, pag. 215.
Materiali (Prezzi dei), p. I, pag. 157.
Mattonetti, p. I, art. 48.
Mattoni, p. I, art. 44, 45, 46.

Mattoni vuoti, p. I, art. 47, 49.
Mattoni refrattarii, p. I, art. 156 a 159.
Mattoni (Scalciamento di), p. I, articolo 457.
Mazza di ferro, p. I, art. 210, 211.
Mazza a castello (Affitto), p. I, articolo 340, 357.
Mazzeranghe, p. I, art. 216.
Mensole di terra cotta, p. I, art. 172 a 175.
Mercedi (Prezzi delle), p. I, pag. 157.
Metalli (Prezzi dei), p. I, p. 216.
Minatore (Giornata di), p. I, art. 25.
Miniere e cave, p. II, pag. 63.
Miniere e industrie metallurgiche e chimiche, p. II, p. 643.
Minio, p. I, art. 308, 330.
Misura delle acque, p. II, p. 205.
Modelli di fabbrica, p. II, p. 610.
Modiglioni di pietra, p. I, art. 969 a 974.
Modiglioni di granito, p. I, art. 1056, 1057.
Modiglioni di ferraccio, p. I, art. 1286.
Modiglioni di terra, p. I, art. 172 a 175.
Modulo d'acque, p. II, p. 205.
Molla da porte, p. I, art. 1283, 1830, 1831.
Molla da persiane, p. I, art. 1783.
Molla da campanello, p. I, art. 1843, 1844.
Morsa, p. I, art. 214.
Morsetto, p. I, art. 215.
Muratore (Giornata di), p. I, art. 1.
Murature e volte: prezzi relativi incluse tutte le spese accessorie, ponti di servizio, centinature, ecc., p. I, pagina 216.
Muri divisorii: alzamento, p. II, p. 86.
 — Diritti derivanti dalla divisorietà o comproprietà, p. II, pag. 75.
 — Quali son tali, p. II, p. 66.
 — Riparazione e ricostruzione, p. II, pag. 82.

Muro a secco, p. I, art. 448, 449, 696, 697.
Muro ordinario di fabbrica, p. I, articolo 451, 705.
Muro di scapoli, p. I, art. 702, 703.
Muro di mattoni, p. I, art. 452 a 454, 706 a 709.
Muro in breccia, p. I, art. 455, 460, 710, 711.
Muro di pietrame, p. I, art. 450, 700, 701, 704.
Muro per canne da pozzi, p. I, art. 456, 712, 726.
Muro con mattoni usati, p. I, art. 713.
Muro con mattoni o pietre provvisti dalla stazione appaltante, p. I, art. 714, 715.
Muro (Come si acquisti la comproprietà di un), p. II, pag. 93.
Muro: quando la chiusura è obbligatoria fra vicini, a spese comuni, p. II, pag. 103.
Muro comune (Atto formale d'interpellanza per valersi di), p. I, pag. 681.

N

Nero fumo d'avorio, p. I, art. 309 a 312, 333.
Neve (Ammucchiamento, trasporto e getto di), p. I, art. 432 a 434.
Nomina, ricasazione ed astensione dei periti, p. I, pag. 264.
Nottola (Bilancino) per chiusura d'imposte e gelosie, p. I, art. 1777, 1778.
Nottolino, p. I, art. 1799 a 1801.
Nullità dei contratti in genere, p. I, pag. 16.
Nuova opera (Denuncia di), p. I, pagina 683.

O

Obbligazione (Domanda per esecuzione di), p. I, pag. 690.
Ocra gialla, p. I, art. 318.

Oera rossa, p. I, art. 319.

Olio di varie specie, p. I, art. 262 a 267.

Olio di lino cotto, p. I, art. 328.

Olio di noce cotto, p. I, art. 329.

Oltremare, p. I, art. 298.

Onorarii dei periti e degli arbitri, degli ingegneri ed architetti, ecc., p. I, pag. 295.

Onorarii dei periti, ecc.: tariffa francese, p. I, p. 301.

Onorarii dei periti, ecc.: tariffa proposta dal collegio degli ingegneri di Milano, p. I, p. 299.

Operai: responsabilità, p. II, p. 337.

Opera nuova (Denuncia di), p. I, p. 683.

Opere (Capitolato dell'impresa generale della manutenzione e delle); contabilità e pagamenti, p. I, p. 150.

— Ferro ed altri metalli, p. I, p. 154.

— Garanzia delle opere, p. I, p. 155.

— Materiali per muratura, p. I, p. 155.

— Misure, p. I, pag. 147.

— Modo d'esecuzione delle opere murarie, p. I, p. 152.

— Pietre, asfalto e legno, p. I, p. 153.

— Scavi e demolizioni, p. I, p. 151.

— Vetri e tubi, p. I, p. 155.

Opere (Garanzia delle), p. II, p. 337.

Opere di costruzione (Prezzi delle), p. I, p. 157.

Opere di lusso, p. II, p. 418.

Opere diverse e di finimento (Prezzi delle), p. I, p. 218.

Opere indebitamente costrutte: demolizione, p. II, p. 419.

Opere intraprese senza il permesso necessario, p. II, p. 419.

Opere nuove (Citazione affinchè si ponga riparo ai danni arrecati con), p. I, p. 681.

Opere richieste per certe costruzioni: regole generali, p. II, p. 125.

Opere visibili e permanenti, p. II, pagina 203.

Opere di poca entità: capitolato d'appalto; aumenti e diminuzioni nell'importo finale dei lavori, p. I, p. 118.

— Casi in cui può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 116.

— Cauzione definitiva, p. I, p. 115.

— Compensi pei danni alle opere, p. I, pag. 117.

— Compensi per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 120.

— Condizioni d'ammissibilità all'asta, p. I, p. 114.

— Conto finale dei lavori, p. I, p. 120.

— Designazione e prezzi dei lavori, p. I, p. 118.

— Designazione sommaria delle opere d'appalto, p. I, p. 118.

— Disciplina sul cantiere, p. I, p. 117.

— Disposizioni di leggi e regolamenti applicabili all'appalto, p. I, p. 118.

— Divieto di subappalto, p. I, p. 115.

— Documenti da annettersi al contratto, p. I, p. 115.

— Domicilio legale dell'appaltatore e condotta dei lavori per parte del medesimo, p. I, p. 116.

— Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 118.

— Esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, pag. 116.

— Inammissibilità di più deliberatorii, p. I, p. 115.

— Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, pag. 114.

— Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 119.

— Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera, p. I, p. 119.

— Obblighi speciali inerenti al presente appalto, p. I, p. 121.

— Oggetto dell'appalto, p. I, p. 114.

— Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 117.

— Pagamenti relativi a varianti, p. I, pag. 120.

- Opere** di poca entità: Principio, ultimazione e collaudazione dei lavori, p. I, p. 116.
 — Registri di contabilità, p. I, p. 119.
 — Responsabilità dell'impresario, p. I, pag. 118.
 — Risoluzione delle questioni relative ai lavori, p. I, p. 117.
 — Spese a carico dell'imprenditore, p. I, pag. 120.
 — Spese d'asta e di contratto, p. I, pag. 115.
 — Varianti al progetto approvato, p. I, pag. 116.
Orario della durata dell'irrigazione, p. II, p. 208.
Oriflamma (Affitto di), p. I, art. 383, 395.
Ornati di camino di marmo, p. I, articolo 1102 a 1105.
Ornati di marmo per camino (Posa di), p. I, art. 889, 890.
Ornati su volte e soffitti, p. I, articolo 1537.
Ossa animali, p. I, p. 644.
Otonaio e fontaniere (Giornata di), p. I, art. 10.
Ottone in lastra od in filo, p. I, articolo 147, 1292.

P

- Padelle**, padelloni, padellotti (Affitto), p. I, art. 402 a 404.
Palanchini di ferro, p. I, art. 191.
Palchetti (Fattura, raschiamento, ceratura), p. I, art. 651 a 657.
Palchetti, palchi, p. I, art. 1178 a 1191.
Paletti da porte, p. I, art. 1277, 1774 a 1776.
Pali o picchetti, p. I, art. 678 a 680.
Pali di rovere, p. I, art. 685, 687.
Panca di legno, p. I, art. 1220.
Paracarro di pietra, p. I, art. 928.
Paracarro di ferraccio, p. I, art. 1286.

- Paracarro** o caposaldo (Piantamento di), p. I, art. 919 a 921.
Parafulmini, p. I, art. 1895 a 1900.
Parapetti di ferro fuso, p. I, articolo 1287, 1288.
Paratoja, p. II, p. 181.
Partiti orali: partiti segreti. V. Avvisi d'Asta.
Pascoli (Recesso dalla reciprocità di), p. I, p. 690.
Passaggio (Diritto di), p. II, p. 167.
Pastello, p. I, art. 1569 a 1571, 1593.
Pavimenti di asfalto naturale, artificiale, ecc., p. I, art. 810 a 817.
Pavimenti di marmo in lastra battuto ed artificiale (Fattura di), p. I, articolo 517 a 523.
Pavimenti di marmo in lastra battuto ed artificiale (Opera compiuta), p. I, art. 820 a 828.
Pavimenti ammattonati (Fattura, fregatura, refilatura), p. I, art. 493 a 501.
Pavimenti ammattonati (Opera compiuta), p. I, art. 786 a 792.
Pavimenti in opera: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, p. 217.
Pece greca chiara, p. I, art. 273.
Percallo (Applicazione di liste di), p. I, art. 1545.
Periti (Citazione per la nomina di), modulo, p. I, p. 313.
Periti (Giuramento ed operazioni dei), p. I, p. 271.
Periti: onorarii, p. I, p. 295.
Periti (Relazione dei), p. I, p. 275.
Periti: relazione (Modulo di), p. I, pag. 320.
Periti (Ricorso dei) per proroga del termine, p. I, p. 320.
Periti (Ricorso per nomina di) e deposito di merce, p. I, p. 315.
Perito (Comparsa per ricusazione di), p. I, p. 319.
Perizia (Comparsa per ammissione di), p. I, p. 318.

- Perizia** generale dell'impresa, p. II, p. 321.
- Perizie**: generalità, p. I, p. 263.
- Perizie**. V. Stima dei beni stabili.
- Perizie** e arbitramenti: stato dei luoghi o testimoniali di stato e accesso giudiziale, p. I, p. 263.
- Perizie** nuove, p. I, p. 281.
- Persiane**, p. I, art. 1164 a 1168, 1171.
- Persiane** (Piantamento di), p. I, articolo 857.
- Persone** che possono stabilire od acquistare servitù volontarie, p. II, p. 211.
- Pescatore** (Giornata di), p. I, art. 23.
- Petrolio**, p. I, art. 270.
- Pialla**, p. I, art. 217.
- Piallino**, p. I, art. 218.
- Pianelle**, p. I, art. 170.
- Pianelle** smaltate, p. I, art. 171, 1703 a 1705.
- Pianerottoli** di scala in granito, p. I, art. 1054, 1055.
- Piani** d'ampliamento, p. II, p. 406.
- Piani** di allineamento (Compilazione dei), p. II, p. 399.
- Piani** di una casa (Comproprietà fra proprietari di differenti), p. II, p. 107.
- Piani** e profili dell'impresa, p. II, p. 321.
- Piani** regolatori edilizii, p. II, p. 405.
- Piantamento** di porte, telai, imposte, cancelli persiane, ecc., p. I, art. 846 a 867.
- Piantamento** di pali, p. I, art. 437.
- Piantamento** di tavoloni, p. I, articolo 440.
- Piattelline** d'ottone per tubi, p. I, articolo 1408.
- Piazze** (Esclusione di alcuni esercizi dalle), p. I, p. 646.
- Piazze** (Lastrico delle), p. II, p. 415.
- Piazze** di guerra (Divieto di fabbricare attorno alle), p. II, p. 52.
- Piazze** e strade principali (Esclusione di alcuni esercizi dalle), p. I, p. 646.
- Piazze** pubbliche: allargamento, rettilineamento e livellamento, p. II, pagina 404.
- Picco**, p. I, art. 187.
- Piccone** (Acuminatura di), p. I, articolo 667, 668.
- Piedistalli** di pietra, p. I, art. 1020.
- Pietra** da taglio e marmi (Posa di), p. I, art. 882, 883.
- Pietre** (Lavoratura, intaglio di), p. I, art. 558 a 577.
- Pietre** (Prezzi delle), p. I, p. 216.
- Pietre** di torrente spaccate e di collina, p. I, art. 40, 41, 42.
- Pietre** lavorate, p. I, art. 925 a 1041.
- Pigiamento** o costipamento di terra, p. I, art. 422, 423.
- Pignoramento** di animali, attrezzi o strumenti (Istanza per nomina di un agente per la coltura dei fondi o l'esercizio di un'industria nel caso di), p. I, p. 692.
- Pile** diverse, p. I, art. 1879, 1880.
- Piombo** in pani ed in lastra, p. I, articolo 150, 151.
- Placca** fissa per fiamme a gas, p. I, art. 1463.
- Polizia** delle costruzioni, p. II, p. 378.
- Polizia** stradale, p. II, p. 627.
- Polvere** di marmo, p. I, art. 73.
- Pomice** a pezzi, p. I, art. 313.
- Pomicatura** di marmi, p. I, art. 599 a 601.
- Pomi** d'ottone e di cristallo, p. I, articolo 1822 a 1829.
- Porcelle** o voltine, p. I, art. 727.
- Portamantelli**, p. I, art. 1213.
- Portavoce**, p. I, art. 1886.
- Porte**, telai, cancelli, ecc. (Piantamento di), p. I, art. 846 a 859.
- Portici**, p. II, p. 416.
- Portine** di ferro e di ottone, p. I, articolo 1414, 1706 a 1710.
- Possesso** turbato (Citazione per), p. I, p. 682.
- Pozzi** e cisterne, p. II, p. 132.
- Pozzi** neri o fossi di latrine o di concime, p. II, p. 138.
- Pozzolana**, p. I, art. 70.
- Praterie**, p. II, p. 207.

- Predella**, p. I, art. 1251.
- Preparazione** di pareti per coloriture, p. I, art. 1556.
- Prestazioni** d'opera per le strade comunali obbligatorie. V. Strade comunali obbligatorie.
- Prestiti** ad interesse ridotto per essere destinati al miglioramento igienico dei Comuni del regno, p. I, pagina 465.
- Prezzi** delle merci, dei materiali e delle opere di costruzione, p. I, p. 157.
- Privative** industriali: tasse, p. I, pagina 385.
- Privative** industriali nazionali ed estere, p. II, p. 599.
- Proflatura** di muri, p. I, art. 475, 476, 745 a 747.
- Proprietà** letteraria: dichiarazione dell'autore di riservarsi i diritti relativi, p. I, p. 693.
- Proprietà** letteraria: dichiarazione dell'editore che intende pubblicare e spacciare un'opera nel secondo periodo di 40 anni, p. I, p. 694.
- Proprietà** letteraria: diritti relativi, p. I, p. 389.
- Proprietario**: riparazioni, p. II, p. 299.
- Prosciugamento** in genere, p. I, pagina 393.
- Prosciugamento** dei fondi paludosi, p. II, p. 187.
- Pulitura** di vetri, p. I, art. 1516 a 1519.
- Puntello** per sportelli di gelosie, p. I, art. 1779.
- Purgatura** del rivo o canale, p. II, pag. 238.

Q

- Quadrettoni**, p. I, art. 51 a 54.
- Quadri** indicatori per campanelli elettrici, p. I, art. 1858 a 1859.
- Quarroni** di ferro, p. I, art. 1260.
- Quasi-delitti**, p. II, p. 349.

R

- Raccordi** d'ottone, p. I, art. 1407.
- Radici** di legno, p. I, art. 109, 439, 687, 688.
- Rame** in lastra od in fili, p. I, art. 142.
- Rame** fuso in pani, p. I, art. 143.
- Rame** in lastre stagnate, p. I, art. 144.
- Raschiatura** di pavimento, p. I, art. 1580.
- Raschiatura** di tinte, p. I, art. 1575.
- Raste** di ferro, p. I, art. 188.
- Raste** e taglietti (Acciaiaturo di), p. I, art. 669.
- Raste** di legno, p. I, art. 192.
- Rastrelliera** d'armi, p. I, art. 1214.
- Recinto** (Diritto di), p. II, p. 191.
- Registrazione** degli atti di appalto e dei contratti, p. I, p. 26.
- Registro**. V. Tassa di registro.
- Regolamenti** edilizii delle città di Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Bologna e Venezia, p. I, pagina 517 a 622.
- Reincanto** (Avviso di). Vedi Avvisi d'asta.
- Relazioni** dei periti, p. I, p. 275 e 320.
- Rescissione** dei contratti in genere, p. I, p. 16.
- Responsabilità** decennale degli architetti, intraprenditori, ecc., p. II, p. 337.
- Rettilineamento** delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.
- Ricchezza** mobile: imposta, p. II, pagina 648.
- Riconoscimento** di un diritto: atto di interpellanza, p. I, p. 691.
- Ricostruzione** del muro divisorio, p. II, pag. 82.
- Riempimento** di fianchi di volte, p. I, art. 728.
- Rifucinatura** di ferramenta, p. I, art. 658 a 661.
- Rimozione** di serratura, p. I, art. 662 a 665.

Rimozione e posa di stufe e franclini, p. I, art. 1724 a 1732.

Rinzaffo od imboccatura, p. I, art. 470, 739, 740.

Riparazione e ricostruzione del muro divisorio, p. II, p. 82.

Riparazioni alle quali il proprietario e l'usufruttuario sono tenuti rispettivamente, p. II, p. 299.

Riparazioni di beni indivisi, p. II, p. 298.

Riparazioni in generale, p. II, pagina 277.

Riparazioni locative, p. II, p. 286.

Ripassamento di tetto, p. I, art. 767, 768.

Riquadratore (Giornata di), p. I, articolo 7.

Risanamenti, p. I, p. 593.

Risanamento dei Comuni del Regno: prestiti ad interesse ridotto, p. I, pagina 465.

Risanamento della città di Napoli: leggi relative, p. I, p. 454.

Risarcimento di danni (Domanda per), p. I, p. 690.

Rivendicazione (Domanda per): atto di citazione, p. I, p. 630.

Rivestimento di pietra (A bugne), p. I, art. 993 a 998.

Rivestimento di scarpe con zolle, p. I, art. 424, 670, 671.

Rivestimento di scarpe con pietre, p. I, art. 672, 673, 698, 699.

Riviere navigabili o atte al trasporto dei legnami a galla, p. II, p. 26.

Rivo, p. II, p. 181.

Robineti d'ottone per fontaneria, p. I, art. 1381 a 1389, 1398 a 1406.

Robineti d'ottone per apparecchi a gas, p. I, art. 1451 a 1458.

Roggia, p. II, p. 180.

Rosetta per grucce, p. I, art. 1832.

Rosoni su volte, p. I, art. 1577 a 1579.

Rosso inglese, p. I, art. 314, 334.

Ruota (Distribuzione d'acque per), p. II, p. 208.

Ruotaie di pietra e granito, p. I, articoli 926, 1042.

Risaie (Dichiarazione di coltivazione delle), p. I, p. 695.

S

Sabbia, p. I, art. 33, 34.

Sabbione, p. I, art. 35.

Sale (Magazzini di) e ammassi di materie corrosive, p. II, p. 146.

Saldature con piombo e stagno, p. I, art. 1334, 1335, 1397.

Saliscendo e Saltarello, p. I, art. 1784.

Saltrio (Marmo di) p. I, art. 1106 a 1109.

Samboira, p. II, p. 181.

Sangue di bue, p. I, art. 1583.

Saracinesca, p. II, p. 181.

Scala a chiocciola in ferraccio, p. I, art. 1286, 1287.

Scala di legno, p. I, art. 1223, 1224.

Scala (Giro di), p. II, p. 191.

Scalini di pietra e di rovere (Formazione di), p. I, art. 872, 873.

Scalini di granito, p. I, art. 1048 a 1053.

Scalpellino (Giornata di), p. I, art. 6.

Scapoli di cava, p. I, art. 43.

Scaricatore, p. II, p. 181.

Scavi e trasporti di terra e di materiali, p. I, art. 414 a 420.

Scavi di terra, p. I, art. 406 a 409.

Schienali di vasche, p. I, art. 1424 a 1427.

Scogliere, p. I, art. 676.

Scoli d'irrigazione, p. II, p. 209, 241.

Scoli: restituzione, p. II, p. 240.

Scolo dai tetti, p. II, p. 163.

Scolo naturale delle acque dai fondi superiori sui fondi inferiori, p. II, p. 8.

Scope, p. I, art. 193.

Scorie di ferro, p. I, art. 76.

Serittoio, p. I, art. 1255, 1256.

Scuderie e stalle, p. II, p. 141.

Scudetti d'ottone e di ferro per serrature, p. I, art. 1833 a 1837.

- Scure**, p. I, art. 206 a 208.
- Secchie**, p. I, art. 225.
- Sedie**, p. I, art. 1252.
- Sedile da cesso** (Formazione di), p. I, art. 894.
- Sedile da cesso** (in legno, marmo, pietra), p. I, art. 895, 900 a 903.
- Sega**, p. I, art. 221, 222.
- Segatore** (Giornata di), p. I, art. 2.
- Segatura di marmi**, p. I, art. 588, 589.
- Seggioloni**, p. I, art. 1253
- Seleciati e lastrici**, p. I, art. 793, 809.
- Seleciati di grossi scapoli e riempimento di cassoni per chiuse** (Fattura di), p. I, art. 442 a 447.
- Seleciato di grossi scapoli per chiuse** (Opere compiute), p. I, art. 672, 673.
- Seleciato** (Rifacimento di), p. I, art. 674, 675.
- Seleino** (Giornata di), p. I, art. 16.
- Sentenza arbitramentale** (Modulo di), p. I, p. 317.
- Sentenza degli arbitri: reclamo contro il rifiuto del Pretore a emettere il decreto che la renda esecutiva**, p. I, p. 317.
- Sentieri di allaggio e margini liberi o cigli esterni**, p. II, p. 48.
- Serra-carboni**, p. I, art. 1882.
- Serra-fili**, p. I, art. 1881
- Serramenti**, compreso stipiti, ferramenti, vetri e verniciatura (Prezzi dei), p. I, p. 218.
- Serratura** (Rimozione, pulitura di), p. I, art. 662 a 665.
- Serratura** (Apertura con grimaldelli), p. I, art. 666.
- Serrature**, p. I, art. 1738 a 1769.
- Servitù** (Atto di diffida per cambiare il luogo della), p. I, p. 687.
- Servitù** (Atto di ricognizione di), p. I, p. 685.
- Servitù**: atto formale di proibizione al proprietario del fondo serviente, p. I, p. 686.
- Servitù**: atto formale per offerta di cessione del fondo serviente, p. I, pagina 686.
- Servitù**: azioni relative, p. II, p. 242.
- Estinzione, p. II, p. 254.
- Nozioni generali, p. II, p. 1.
- Stime periziali, p. I, p. 283.
- Servitù** (Costituzione di), p. I, p. 684.
- Servitù** (Esercizio od uso delle), p. II, p. 227.
- Servitù** (Nota per trascrizione di costituzione di), p. I, p. 685.
- Servitù** apparenti, non apparenti, continue, discontinue, ecc., p. II, p. 202.
- Servitù** che derivano dalla situazione naturale dei luoghi, p. II, p. 7.
- Servitù** degli scolii, p. II, p. 241.
- Servitù** di presa d'acqua, p. II, p. 203.
- Servitù** stabilite dalla legge nell'interesse privato, p. II, p. 65.
- Servitù** stabilite dalla legge per pubblica utilità, p. II, p. 48.
- Servitù** stabilite per volontà e fatto dell'uomo, p. II, p. 197.
- Servitù** volontarie: come si stabiliscono, p. II, p. 215.
- Servitù** volontarie: persone che le possono stabilire od acquistare, p. II, pagina 211.
- Sgabello**, p. I, art. 1243, 1244.
- Sgombro di canne da cesso e lavandini, ecc.**, p. I, art. 923, 924.
- Siepi e Fossi**, p. II, p. 110.
- Sifone per cesso**, p. I, art. 908, 909.
- Sigillamento di finestre**, p. I, art. 1520, a 1523.
- Silicato di potassa** (Coloritura al), p. I, art. 1574.
- Soffitti** (Fattura di), p. I, art. 488 a 492.
- Soffitti** (Opera compiuta), p. I, art. 776 a 783.
- Soffitti in opera**: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, p. 217.
- Soglia di bottega e portone** (Posa di), p. I, art. 864, 865.
- Sogliette di porta**, p. I, art. 939 a 942.
- Solaio-soffitto**, p. I, art. 785.
- Solai** (Opera compiuta), p. I, art. 769 a 774.

- Solai** (Formazione di), p. I, art. 484 a 487.
- Solai**, pavimenti e soffitti in opera: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, pag. 217.
- Sorgente d'acqua** (Diritto di usare di una) che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.
- Sotto-dettaglio**, p. II, p. 318.
- Spaccatura** di ghiaia, p. I, art. 428.
- Spalmatura** di catrame, p. I, art. 1565.
- Spandimento** di sabbia, sabbione, ecc., p. I, art. 425, 426.
- Spazio** di proprietà, p. II, p. 191.
- Spazzatura** di camini, franclini, stufe e caloriferi, p. I, art. 1733 a 1737.
- Spruzzatura** di pavimenti a olio, p. I, art. 1584.
- Spruzzatura** di pareti a tinta, p. I, art. 1542.
- Spugnatura** di pareti, pavimenti, ecc., p. I, art. 1539.
- Stabilimenti balnearii**, ecc. p. II, p. 641.
- Stabilimenti** e depositi pericolosi insalubri ed incomodi, p. I, p. 623.
- Stabilimenti pericolosi**, insalubri, ecc. (Elenco degli), p. I, p. 661.
- Stabilitura** ed intonaco, p. I, art. 477, 749.
- Stagno**, p. I, art. 148, 149.
- Stalle** e scuderie, p. II, p. 141.
- Stato** dei luoghi: in che consiste, p. I, pag. 307.
- Stecato** (Affitto di), p. I, art. 354, 371.
- Stecato** a balaustrini, p. I, art. 1202.
- Stillicidio** o scolo dai tetti, p. II, p. 163.
- Stilo** di gruccia di serratura, p. I, articolo 1281.
- Stima** dei beni stabili, p. I, p. 287.
- Stime** periziali in fatto di servitù, confini, ecc., licitazioni e divisioni giudiziali, p. I, p. 283.
- Stipiti** di porte, botteghe, ecc. di pietra, p. I, art. 943 a 954.
- Stipiti** di granito, p. I, art. 1058, 1059.
- Stipiti** di marmo, arenaria, ecc., p. I, art. 1107, 1108.
- Stoffa** di cotone, p. I, art. 235.
- Stoffe** diverse (Affitto di), p. I, art. 375 a 378, 386 a 390.
- Strade**: consorzii, p. II, p. 615.
- Strade**: polizia, p. II, p. 627.
- Strade** (Costruzioni in confine di): norme, p. II, p. 640.
- Strade**: capitolato speciale per gli appalti dei lavori di costruzione e di sistemazione; anticipazioni fatte dall'appaltatore, p. I, p. 78.
- Applicazione alle opere d'arte delle diverse categorie di muratura descritte nei precedenti articoli, p. I, p. 70.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 77.
- Cauzione provvisoria, p. I, p. 77.
- Classificazione delle murature rispetto alle malte, p. I, p. 72.
- Collaudazione dei lavori, p. I, p. 78.
- Colonnate chilometriche e paracarri in pietra, p. I, p. 74.
- Composizione del bitume da stendersi sul dorso dei vólti e modo di applicarlo, p. I, p. 72.
- Composizione delle malte, p. I, pagina 72.
- Condizioni cui debbono soddisfare le materie che compongono i cementi, p. I, p. 73.
- Conto finale dei lavori, p. I, p. 78.
- Costruzione dei vólti, p. I, p. 70.
- Designazione e prezzo dei lavori, p. I, p. 76.
- Designazione sommaria delle opere di appalto, p. I, p. 61.
- Dimensioni e forma trasversale della strada, p. I, p. 62.
- Disposizione altimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 62.
- Disposizione planimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 61.
- Fondazioni con palificate, p. I, p. 66.
- Forma trasversale per alcune tratte eccezionali di strada, p. I, p. 62.
- Gettate o scogliere, p. I, p. 76.
- Incassamento e massciata in terreni cedevoli o paludosi, p. I, p. 64.

- Strade:** Incassamento e materiale per la massiciata, p. I, p. 63.
- Inzollamenti, p. I, p. 74.
 - Lastroni in pietra per copertura di acquedotti e per soglie, p. I, p. 71.
 - Lavori di ferramenta, p. I, p. 75.
 - Lavori di legname, p. I, p. 74.
 - Lavori diversi non contemplati nei precedenti articoli, p. I, p. 76.
 - Lavori diversi: seminagioni, p. I, pag. 74.
 - Lavori non descritti nei precedenti articoli, p. I, p. 64.
 - Massiciata: natura e modo di impiego del materiale di essa, p. I, p. 73.
 - Materiali di rifiuto provenienti dagli scavi stradali, p. I, p. 65.
 - Muratura di getto o calcestruzzo, p. I, p. 67.
 - Muratura di pietrame con malta di calce e sabbia, p. I, p. 67.
 - Muratura di pietra squadrata, p. I, pag. 68.
 - Muratura in laterizii, p. I, p. 69.
 - Muri a secco, p. I, p. 71.
 - Muri di sostegno e di controriva, p. I, p. 63.
 - Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 77.
 - Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera e pei pagamenti in acconto, p. I, p. 76.
 - Occupazione dei terreni, p. I, p. 64.
 - Oggetto dell'appalto, p. I, p. 61.
 - Pagamento in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 78.
 - Parapetti sui muri di sostegno, p. I, pag. 63.
 - Paratia in legname per fondazione sopra base di calcestruzzo, p. I, p. 66.
 - Particolarità non espresse nel precedente quadro, p. I, p. 63.
 - Pietra da taglio, p. I, p. 68.
 - Ponti, ponticelli ed acquedotti, p. I, pag. 62.
 - Preparazione del terreno su cui debbono elevarsi i rialzi, p. I, p. 65.
- Strade:** Principio ed ultimazione dei lavori, p. I, p. 77.
- Rinzaffi, p. I, p. 73.
 - Rivestimento a secco con pietre o ciottoli, p. I, p. 71.
 - Rivestimento di fossi, platee e scarpe, p. I, p. 63.
 - Rivestimento di pietre o ciottoli con cemento, p. I, p. 71.
 - Sabbione a consolidamento della carreggiata, p. I, p. 64.
 - Scavi di fondazione, p. I, p. 66.
 - Scavi e rialzi, p. I, p. 64.
 - Soccorso agli operai feriti o malati, p. I, p. 78.
 - Spalmature e verniciature, p. I, p. 75.
 - Suggellature, p. I, p. 75.
 - Supplente dell'appaltore, p. I, pagina 77.
 - Sviluppo dei lavori, p. I, p. 64.
 - **Capitolato speciale per l'appalto delle manutenzioni stradali;** ammontare annuo dell'appalto, p. I, p. 94.
 - Anticipazioni per provviste e lavori per conto dell'Amministrazione, p. I, p. 94.
 - Anticipazioni per somministrazioni di giornalieri ed altri mezzi d'opera, p. I, p. 94.
 - Cantonieri, p. I, p. 85.
 - Casi nei quali può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 84.
 - Cauzione definitiva, p. I, p. 82.
 - Cauzione provvisoria, p. I, p. 82.
 - Collaudazione annuale, p. I, p. 95.
 - Collocamento dei materiali lungo la strada, p. I, p. 91.
 - Consegna e riconsegna della strada, p. I, p. 83.
 - Conservazione delle servitù attive e passive della strada, p. I, p. 85.
 - Denuncia delle contravvenzioni, p. I, pag. 85.
 - Depositi del fango e della polvere; estrazione di terra e zolle erbose dai terreni laterali, p. I, p. 87.

Strade: Documenti annessi al contratto, p. I, pag. 82.

- Durata dell'appalto, p. I, p. 82.
- Epoche delle provviste e dei trasporti dei materiali, p. I, p. 90.
- Escavazione dei fossi, p. I, p. 93.
- Esecuzione dei lavori in più od in meno delle previsioni del presente capitolato, p. I, p. 84.
- Esecuzione dei lavori non preveduti nel presente capitolato, p. I, p. 84.
- Impiego dei materiali, p. I, p. 92.
- Indicazione dei lavori di mantenimento, p. I, p. 82.
- Intimazione ed esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 83.
- Lavori a corpo e lavori a misura, p. I, p. 86.
- Lavori d'urgenza, p. I, p. 84.
- Lavori e somministrazioni ad economia e per conto diretto dell'Amministrazione, p. I, p. 86.
- Mancanza dell'appaltatore alle dovute anticipazioni, p. I, p. 94.
- Mantenimento dei selciati e lastrici, p. I, p. 87.
- Mantenimento dei tronchi di strada inghiaati, p. I, p. 86.
- Mantenimento delle piantagioni, p. I, pag. 88.
- Misurazione dei materiali, p. I, p. 91.
- Modo di eseguitamento dei lavori di riparazione alle opere d'arte, p. I, pagina 93.
- Norme speciali per le provviste nel primo e nell'ultimo anno d'appalto, p. I, p. 90.
- Obblighi dell'impresario per il tracciamento dei lavori, p. I, p. 89.
- Obblighi generali dell'appaltatore, p. I, pag. 83.
- Obbligo dell'appaltatore di trovarsi sui luoghi quando vi sia invitato, p. I, pag. 85.
- Oggetto dell'appalto, p. I, p. 81.
- Opere d'arte mantenute a corpo, p. I, p. 87.

Strade: Opere d'arte mantenute a misura, p. I, p. 88.

- Pagamenti semestrali, p. I, p. 96.
- Prescrizioni per la manutenzione delle banchine, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative allo sgombramento delle nevi, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative al mantenimento dei lastrici, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative al mantenimento dei selciati, p. I, p. 92.
- Processo verbale di consegna e riconsegna, p. I, p. 83.
- Quadro annuale per la provvista dei materiali, p. I, p. 89.
- Qualità e dimensioni dei materiali, p. I, p. 90.
- Qualità e quantità dei materiali, p. I, pag. 89.
- Rimozione delle frane, p. I, p. 88.
- Responsabilità dell'appaltatore in caso d'infortuni, p. I, p. 85.
- Restituzione della cauzione, p. I, p. 83.
- Ritardo nella somministrazione dei materiali, p. I, p. 90.
- Sfangatura e riparazioni giornaliere, p. I, p. 92.
- Sgombramento delle nevi, p. I, pagina 88.
- Somministrazione di operai, p. I, p. 85.
- Sospensione del pagamento delle rate, p. I, p. 96.
- Spezzatura e depuramento del materiale, p. I, p. 90.
- Spurgo delle chiaviche, ecc., p. I, pag. 93.
- Supplente dell'appaltatore, p. I, pagina 83.
- Variazioni nella strada data in appalto, p. I, p. 84.
- Verificazione del materiale preesistente, p. I, p. 91.
- **Capitolato speciale per gli appalti di lavori di riparazione o di parziale miglioramento;** anticipazioni fatte dall'appaltatore, p. I, pag. 80.

- Strade:** Cauzione definitiva, p. I, p. 80.
 — Cauzione provvisoria, p. I, p. 80.
 — Collaudazione dei lavori, p. I, p. 81.
 — Conto finale dei lavori, p. I, p. 81.
 — Designazione e prezzo dei lavori, p. I, p. 79.
 — Designazione, forma e dimensioni principali delle opere, p. I, p. 79.
 — Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 80.
 — Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera e pei pagamenti in acconto, p. I, p. 79.
 — Oggetto dell'appalto, p. I, p. 79.
 — Pagamento in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 80.
 — Principio ed ultimazione dei lavori, p. I, p. 80.
 — Soccorsi agli operai feriti o malati, p. I, p. 81.
 — Supplente dell'appaltatore, p. I, pagina 80.
Strade comunali obbligatorie, p. II, pag. 618.
Strade comunali obbligatorie Capitolato d'appalto per la loro costruzione; aumenti e diminuzioni nell'importo finale dei lavori, p. I, pagina 101.
 — Casi in cui può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 98.
 — Cauzione definitiva, p. I, p. 97.
 — Compensi per danni alle opere, p. I, pag. 100.
 — Compensi per i danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 103.
 — Composizione del bitume da stendere sul dorso dei vólti e modo di applicarlo, p. I, p. 112.
 — Composizione delle malte, p. I, pagina 112.
 — Condizioni cui debbono soddisfare le materie che compongono i cementi: calce, p. I, p. 113.
 — Condizioni di ammissibilità all'asta, p. I, p. 97.
 — Conto finale dei lavori, p. I, p. 103.

- Strade:** Costruzione dei vólti, p. I, pagina 110.
 — Designazione sommaria delle opere d'appalto, p. I, p. 101.
 — Disciplina sul cantiere, p. I, p. 100.
 — Disposizione altimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 105.
 — Disposizione planimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 105.
 — Disposizioni di leggi e regolamenti applicabili all'appalto, p. I, p. 101.
 — Divieto di subappalto, p. I, p. 98.
 — Documenti da annettersi al contratto, p. I, p. 98.
 — Domicilio legale dell'appaltatore e condotta dei lavori per parte del medesimo, p. I, p. 99.
 — Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 101.
 — Esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, pag. 99.
 — Forma trasversale della strada, p. I, pag. 105.
 — Inammissibilità di più deliberatorii, p. I, p. 98.
 — Incassamento e materiale per la massicciata, p. I, p. 107.
 — Lavori diversi non contemplati nei precedenti articoli, p. I, p. 114.
 — Lavori in legname, p. I, p. 114.
 — Libretto di contabilità, p. I, pagina 103.
 — Massicciata: natura e modo d'impiego del materiale di essa, p. I, pagina 113.
 — Materiali di rifiuto provenienti dagli scavi stradali, p. I, p. 109.
 — Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, pag. 97.
 — Movimenti di terra, scavi e rialzi, p. I, p. 108.
 — Muratura di pietrame con malta di calce e sabbia, p. I, p. 109.
 — Muratura in laterizii, p. I, p. 110.
 — Muri a secco, p. I, p. 111.
 — Muri di sostegno e di controriva, p. I, p. 106.

Strade: Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 102.

— Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera, p. I, p. 102.

— Oggetto dell'appalto, p. I, p. 97.

— Operazioni preliminari di tracciamento dei lavori, p. I, p. 107.

— Opere d'arte: scavi di fondazione, p. I, p. 109.

— Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 100.

— Pagamenti relativi a varianti, p. I, pag. 103.

— Parapetti sui muri di sostegno, p. I, pag. 106.

— Ponti, ponticelli ed acquedotti, p. I, pag. 106.

— Pozzolana, p. I, p. 113.

— Preparazione del terreno su cui debbono elevarsi i rialzi, p. I, p. 109.

— Principio, ultimazione e collaudazione dei lavori, p. I, p. 99.

— Responsabilità dell'impresario, p. I, pag. 101.

— Rinzaifi, p. I, p. 113.

— Risoluzione delle questioni relative ai lavori, p. I, p. 100.

— Rivestimento a secco con pietre o ciottoli, p. I, p. 111.

— Rivestimento di fossi, platee e scarpe, p. I, p. 106.

— Rivestimento di pietre o ciottoli con cemento, p. I, p. 111.

— Sabbia, p. I, p. 113.

— Spese a carico dell'impresario, p. I, p. 103.

— Spese d'asta e di contratto, p. I, pagina 98.

— Sviluppo dei lavori, p. I, p. 108.

— Varianti al progetto approvato, p. I, pag. 99.

Strade nazionali: capitolato generale pel loro mantenimento; ammontare annuo dell'appalto, p. I, p. 55.

— Cantonieri, p. I, p. 59.

— Casi nei quali può avere luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 49.

Strade nazionali: Cauzione definitiva, p. I, p. 47.

— Collaudazione annuale, p. I, p. 56.

— Collocamento dei materiali lungo la strada, p. I, p. 58.

— Compensi per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 57.

— Condizioni d'ammissibilità all'asta, p. I, p. 47.

— Consegna e riconsegna delle strade, p. I, p. 48.

— Conservazione delle servitù attive e passive della strada, p. I, p. 51.

— Controversie fra l'appaltatore e l'Amministrazione, p. I, p. 50.

— Denuncia delle contravvenzioni, p. I, pag. 51.

— Deposito del fango e della polvere, p. I, p. 53.

— Divieto di eseguire opere non approvate, p. I, p. 50.

— Divieto di subappalto e di cessione, p. I, p. 48.

— Documenti annessi al contratto, p. I, pag. 47.

— Durata dell'appalto, p. I, p. 48.

— Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 52.

— Elezioni di domicilio dell'appaltatore, p. I, p. 48.

— Epoche delle provviste e trasporti dei materiali, p. I, p. 58.

— Escavazione dei fossi, p. I, p. 60.

— Escavazione dei lavori in più od in meno delle previsioni del progetto, p. I, p. 50.

— Esecuzione dei lavori non preveduti nel progetto, p. I, p. 50.

— Impiego dei materiali, p. I, p. 59.

— Inammissibilità di più aggiudicatari, p. I, p. 48.

— Indennità diverse a carico dell'appaltatore, p. I, p. 50.

— Indicazione dei lavori di mantenimento, p. I, p. 46.

— Intimazioni ed esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 49.

Strade nazionali: Lavori a corpo e lavori a misura, p. I, p. 52.

- Lavori d'urgenza, p. I, p. 49.
- Lavori e somministrazioni ad economia, p. I, p. 53.
- Mantenimento delle piantagioni, p. I, pag. 55.
- Mantenimento dei tronchi di strada inghiaati, p. I, p. 53.
- Misura dei materiali, p. I, p. 59.
- Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, pag. 47.
- Obblighi dell'impresario per il tracciamento dei lavori, p. I, p. 55.
- Obblighi generali dell'appaltatore, p. I, p. 49.
- Obbligo dell'appaltatore di trovarsi sul luogo quando vi sia invitato, p. I, pag. 51.
- Opere d'arte mantenute a corpo, p. I, p. 53.
- Opere d'arte mantenute a misura, p. I, p. 54.
- Oggetto dell'appalto, p. I, p. 46.
- Pagamenti semestrali, p. I, p. 57.
- Prescrizioni per la manutenzione delle banchine, p. I, p. 60.
- Prescrizioni relative allo sgombramento delle nevi, p. I, p. 60.
- Prescrizioni relative al mantenimento dei lastrici, p. I, p. 59.
- Processo verbale di consegna e riconsegna, p. I, p. 48.
- Quadro annuale per la provvista dei materiali, p. I, 57.
- Qualità e dimensioni dei materiali, p. I, p. 58.
- Qualità e quantità dei materiali, p. I, pag. 57.
- Remozione delle frane, p. I, p. 54.
- Responsabilità dell'appaltatore, p. I, pag. 51.
- Restituzione della cauzione, p. I, pag. 49.
- Sfangatura e riparazioni giornaliere, p. I, p. 59.
- Sgombramento delle nevi, p. I, p. 55.

Strade nazionali: Somministrazione di operai, p. I, p. 54.

- Sospensione del pagamento delle rate, p. I, p. 57.
- Spazzatura e depuramento del materiale, p. I, p. 58.
- Spese d'asta e di contratto, p. I, pag. 47.
- Spurgo delle chiaviche, ecc., p. I, pag. 60.
- Surrogazione dell'appaltatore in caso di morte o d'impedimento, p. I, p. 52.
- Variazione di cave per l'estrazione dei materiali, p. I, p. 53.
- Variazioni nella strada data in appalto, p. I, p. 51.
- Verificazioni, assaggi, demolizioni di opere mal fatte, p. I, p. 51.

Strade principali (Esclusione di alcuni esercizi dalle), p. I, p. 646.

Strade pubbliche: allargamento, rettilineamento e livellamento, p. II, p. 404.

Strettoii da olio, p. I, p. 643.

Stringa o **scaletta** da gelosie, p. I, art. 1278.

Stuccatore, riquadratore (Giornata di), p. I, art. 8.

Stuccatura di connesure, p. I, articoli 1581, 1582.

Stucco lucido, cornice, intaglio, p. I, art. 1606 a 1612.

Stufe rotonde e quadrilunghe, p. I, art. 1633 a 1654.

Stufe a calorifero, p. I, art. 1655 a 1670.

Stufe di ferro, p. I, art. 1696 a 1698.

Stufista (Giornata di) p. I, art. 4.

Stufista (Lavori diversi da), p. I, articolo 1724 a 1737.

Stuoia da soffitti, p. I, art. 80.

Stuoie per strato nelle camere, p. I, art. 242 a 247.

Suolo (Igiene del). Vedi Igiene del suolo.

Suoneria elettrica, p. I, art. 1860 1861.

T

- Taglietti** di ferro, p. I, art. 189.
- Tambelloni** (Limbici), p. I, art. 160 a 168.
- Tanaglia**, p. I, art. 223.
- Tappezzeria** (Applicazione di), p. I, art. 1546.
- Tappo** d'ottone, p. I, art. 1338.
- Tariffa** dei prezzi per le copie dei disegni, p. I, p. 145.
- Tassa** di bollo: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 321 a 350.
- Tassa** di registro: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 351 a 378.
- Tassa** sulle concessioni governative: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 378.
- Tasse** ipotecarie, p. I, p. 383.
- Tassello** in legno (Provvista e piantamento), p. I, art. 860.
- Tavella** bianca, p. I, art. 169.
- Tavelle** ordinarie, p. I, art. 51.
- Tavola** da stufe e franchini, p. I, articolo 1681 a 1695.
- Tavolati**, porte e cornici a sito, p. I, art. 1116 a 1155.
- Tavolati** (Lavoratura di), p. I, art. 636 a 643.
- Tavolato** per steccaie, p. I, art. 441.
- Tavolato** per steccati, tramezzi, solai, p. I, art. 1116 a 1149.
- Tavolato** di rovere per lavori d'acqua, p. I, art. 692, 693, 1203 a 1205, 1412.
- Tavolato** per copertura di soffitte, p. I, art. 775.
- Tavole** da disegno, p. I, art. 1248, 1249.
- Tavole** rustiche per armature, ecc. (Affitto di), p. I, art. 373.
- Tavole** (Assi), p. I, art. 99, 100.
- Tavole** indicative di vie (Coloritura), p. I, art. 1590 a 1592.
- Tavole** di marmo, p. I, art. 1073 a 1081.
- Tavolette** per disegno, p. I, art. 1241.
- Tavolette** per apparecchi elettrici, p. I, art. 1872, 1873.
- Tavolino** di legno, p. I, art. 1254.
- Tavoloni**, p. I, art. 104, 690, 691.
- Tegole** ordinarie, p. I, art. 55.
- Tegole** piane, p. I, art. 57.
- Tegole** di vetro, p. I, art. 1525 a 1527.
- Tegoloni**, p. I, art. 56, 58.
- Tela** ordinaria, p. I, art. 232 a 234.
- Tela** (catramata, cerata, ecc.), p. I, articolo 236 a 239.
- Tela** (Provvista ed applicazione di), p. I, art. 1544, 1545.
- Tela** in affitto, p. I, art. 374.
- Tela** metallica di fili d'ottone e di ferro, p. I, art. 1306, 1307.
- Telai** di pietra e granito, p. I, art. 929, 930, 1043.
- Terminazione** (Diritto di), p. II, p. 38.
- Termini** di divisione di terreni, p. I, art. 1029 a 1032.
- Terra** refrattaria, p. I, art. 78.
- Terra** vegetale, p. I, art. 79.
- Terra** per coloriture, p. I, art. 315 a 317, 320.
- Terra** grassa, p. I, art. 77.
- Terraziere** (Giornata di), p. I, articolo 18, 21.
- Terreni** (Cessioni ed acquisti di) in seguito ad allineamento, p. II, p. 395.
- Tetti** (Scolo dai), p. II, p. 163.
- Tetto** a tegole ordinarie, piane e di lastre, p. I, art. 479 a 481, 756 a 762.
- Tetto** (Ripassamento di), p. I, art. 482 a 483.
- Tino** d'ontano, p. I, art. 1208.
- Tinta** d'oltremare, p. I, art. 1543.
- Tinteggiatura**, p. I, art. 1528 a 1538, 1540, 1541.
- Tira-campanello**, p. I, art. 1840.
- Tiro** di chiavi, bolzoni e travi di ferro, p. I, art. 880, 881.

Tiro di legname per travatura di coperto, p. I, art. 634, 635.
Tiro di lastre di balcone, modiglioni, scalini, ringhiere, p. I, art. 868 a 878
Toga (Frangia in oro ed argento), p. I, art. 378, 390.
Tolone semplice e doppio, p. I, articolo 154, 155.
Torba, p. I, art. 251.
Torceie a vento, p. I, art. 272.
Tramezzi (Fattura di), p. I, art. 465 a 469.
Tramezzi (Opera compiuta), p. I, articolo 729 a 738.
Trasporto di terre, p. I, art. 410 a 413, 421.
Trattativa privata (Contratti a), p. I, pag. 238.
Travature ed intelaiature (Riquadratura, segatura, piallamento, riduzione di tavole, lavoratura e tiro), p. I, articolo 615 a 635.
Travature ed intelaiature (Opere compiute), p. I, art. 1112 a 1115.
Travettoni, p. I, art. 94.
Travi, p. I, art. 92, 93, 95, 96, 101, 102.
Travicelli, p. I, art. 97, 98, 101, 102.
Trombe aspiranti e a forza centrifuga, p. I, art. 436 a 438, 364 a 366.
Truogoli di pietra, p. I, art. 1013, 1419, 1420.
Tubi acustici, p. I, art. 1884, 1885.
Tubi di canape, p. I, art. 1430 a 1434.
Tubi di cemento, p. I, art. 180 a 184.
Tubi di Chameroy, p. I, art. 1343 a 1365.
Tubi di ferro fuso, p. I, art. 1285.
Tubi di ferro per gambi di lampade e lanterne a gas, p. I, art. 1476, 1477.
Tubi di ferro vuoto, p. I, art. 1366, 1367.
Tubi di ghisa per condotta d'acqua, p. I, art. 1368 a 1380.
Tubi di lamiera per stufe, ecc., p. I, art. 1284.

Tubi di lastra d'ottone per stufe e caloriferi, p. I, art. 1713.
Tubi di pietra per cessi, p. I, art. 1010.
Tubi di piombo, p. I, art. 1390 a 1396.
Tubi di piombo (Diramazione di), p. I, art. 1435 a 1441.
Tubi di terra cotta, cappelletti e braghe, p. I, art. 176 a 179.
Tubi di vetro, p. I, art. 1483, 1484.
Tubi per cessi e grondaie, p. I, articolo 1321, 1330.
Tubi per lavandini, p. I, art. 1336.
Tubi per gas (Traslocamento di), p. I, art. 1486.

U

Uncini di ferro, p. I, art. 190.
Urinatoi di pietra, p. I, art. 1011, 1012.
Usufruttuario: riparazioni, p. II, pagina 299.
Utenti d'acqua, p. II, p. 208.
Utilità pubblica (Espropriazione per causa di). V. Espropriazione per causa di pubblica utilità.

V

Vagliatura di ghiaia, p. I, art. 427.
Vanga di ferro, p. I, art. 186.
Vasche e collarini di ferro fuso smaltato, p. I, art. 904 a 907.
Vasche di pietra per fontane, p. I, articolo 1014, 1015, 1421 a 1423.
Vaschetta da acquaio (Posa di), p. I, art. 896.
Vaschette di granito per urinatori, p. I, art. 1069.
Veduta, ossia luci o finestre prospicienti sul fondo del vicino, p. II, pagina 147.
Veduta: significato, p. II, p. 201.
Ventola per camini, p. I, art. 1848, 1849.
Ventole ordinarie, p. I, art. 194.
Verbale degli arbitri, p. I, p. 316.

- Verbali** di aggiudicazione, p. I, p. 230.
Verbali d'incanto, p. I, p. 228.
Verbali di licitazione privata, p. I, pagina 235.
Verbali di offerta di diminuzione o di aumento del ventesimo, p. I, p. 233.
Verde, p. I, art. 321, 335 a 337.
Verghetta (detta *cuivre*), p. I, art. 1509 a 1513.
Verniciatore (Giornata di), p. I, art. 9.
Vernice, p. I, art. 322 a 327.
Verniciatura, p. I, art. 1561 a 1564, 1566 a 1571.
Verricello (Affitto di), p. I, art. 350.
Vetraio (Giornata di), p. I, art. 13.
Vetraio (Lavori diversi da), p. I, articolo 1502 a 1524.
Vetri (Prezzi dei), p. I, p. 216.
Vetri (Provvista e collocamento di), p. I, art. 1487 a 1489.
Vetri (Impiombamento di), p. I, articolo 1514.
Vetri (Immasticatura di), p. I, art. 1505, 1506, 1515.
Vetri (Pulitura di), p. I, art. 1516 a 1519.
Vetrina di bottega (Piantamento di), p. I, art. 850.
Vetro per fiamme a gas, p. I, art. 1483, 1484.
Viabilità (Concessioni di), p. II, p. 397.
Viabilità (Grande) in Francia, p. II, p. 437.
Viabilità in generale, p. II, p. 356.
- Viali**, p. II, p. 418.
Vie (Lastrico delle), p. II, p. 415.
Viminate, p. I, art. 435, 436, 681 a 684.
Viti da legno di ferro, p. I, art. 136, 137.
Viti da legno d'ottone, p. I, art. 138.
Vitone d'ottone per lampade a gas, p. I, art. 1460 a 1462.
Volte (Fattura di), p. I, art. 461 a 464.
Volte (Opere compiute), p. I, art. 718 a 725.
Volte di cantine, p. II, p. 142.
Volte: prezzi relativi incluse tutte le spese accessorie, ponti di servizio, centinature, ecc., p. I, p. 216.
Volture catastali, p. II, p. 645.
Vuotacessi (Giornata di), p. I, art. 14.

Z

- Zinco** in pane, p. I, art. 140.
Zinco in lastra, p. I, art. 141, 1341.
Zinco in lastra per fogliami, p. I, articolo 1342.
Zinco in rosoni, ornati, ecc., p. I, articolo 1293,
Zoccoli di pietra sagomati, p. I, art. 9°9 a 992.
Zoccoli di granito, p. I, art. 1044 a 1047.
Zolfo greggio, p. I, art. 276.
Zona di frontiera (Divieto di fabbricare nella), p. II, p. 52.

S. J. 19/2 Pella

